

Codice A1110B

D.D. 27 dicembre 2018, n. 921

RINEGOZIAZIONE PRESTITI CONCESSI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - APPROVAZIONE ATTI AGGIUNTIVI.

Premesso che:

- l' articolo 26 della L.R. 5 aprile 2018, n. 4 di approvazione del Bilancio di previsione 2018-2020 ha previsto che:

“1. La Giunta regionale è autorizzata a rinegoziare i mutui già contratti, a definire con propria deliberazione le posizioni dei prestiti originari suscettibili di rinegoziazione e la nuova durata dei prestiti rinegoziabili, nei limiti della durata complessiva di trenta anni, in relazione ad una valutazione di convenienza economico finanziaria, ai sensi dell' articolo 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 'Legge finanziaria 2002'), da allegarsi allo stesso provvedimento amministrativo e su cui la commissione consiliare competente esprime parere obbligatorio.

2. La valutazione di cui al comma 1 tiene conto sia dei valori finanziati attualizzati dell'operazione, sia delle condizioni di mercato attuali.

3. Le economie derivanti dalla rinegoziazione dei mutui di cui al comma 1, per effetto della riduzione della rata di ammortamento dei prestiti rinegoziati, sono destinate al finanziamento della spesa in conto capitale” ;

- l'articolo 30 della L.R. 17 dicembre 2018, n. 20 ha introdotto il comma 3 bis) prevedendo che *“Con riferimento ai mutui in essere con Cassa depositi e prestiti S.p.A., le economie derivanti dalla rinegoziazione di cui al comma 1 sono destinate, a partire dall'esercizio 2019, all'estinzione dei derivati in essere ovvero, in via residuale, alla realizzazione di investimenti”*

Dato atto che con provvedimento n. 1-8039 del 10/12/2018 la Giunta Regionale ha:

- autorizzato la rinegoziazione di uno o più dei seguenti mutui con conseguente allungamento del periodo di ammortamento al 31.12.2048:

Identificativo Prestito Originario	Debito residuo al 01/01/2019	Data di scadenza (ante rinegoziazione)	Data di scadenza (post rinegoziazione)
4482013/02	168.244.294,49	31/12/2035	31/12/2048
4526044/07	287.021.271,62	31/12/2039	31/12/2048
4526044/08	354.911.243,43	31/12/2044	31/12/2048
4526044/09	122.690.368,82	31/12/2044	31/12/2048
4534063/02	327.923.011,50	31/12/2044	31/12/2048
4534064/02	327.923.011,50	31/12/2044	31/12/2048
4546051/02	171.020.310,22	31/12/2044	31/12/2048
4546161/04	164.604.329,90	31/12/2044	31/12/2048
4546161/05	85.514.574,45	31/12/2044	31/12/2048
4546162/03	189.978.125,31	31/12/2044	31/12/2048
4553750/03	176.476.652,37	31/12/2044	31/12/2048
4555430/03	88.238.326,22	31/12/2044	31/12/2048

- dato mandato al Dirigente del Settore “Acquisizione e controllo delle risorse finanziarie “e in sua vece al Direttore “Risorse Finanziarie e Patrimonio”, ad adottare le azioni conseguenti e necessarie ai fini della rinegoziazione di cui al punto precedente riferita a uno a più mutui, a condizione che i tassi applicati e comunicati dalla CDP il giorno feriale antecedente quello di formalizzazione dei contratti risultino inferiori rispetto alla curva di convenienza economica di riferimento delle Regioni e in applicazione della condizione prevista dal medesimo Istituto di “rispetto del principio di equivalenza finanziaria”.

Dato atto che con provvedimento n.64-8216 del 20.12.2018 la Giunta Regionale, ad integrazione della richiamata deliberazione n. 1-8039/2018 ha:

- espressamente dato mandato al Dirigente del Settore “Acquisizione e controllo delle risorse finanziarie” e in sua vece al Direttore “Risorse Finanziarie e Patrimonio” alla sottoscrizione dei contratti di rinegoziazione che nel caso specifico assumono la natura di “atti aggiuntivi”;

- dato atto che alla data del 18 dicembre 2018, sulla base del tasso di interesse informalmente comunicato dalla Cassa DD.PP. ai soli fini di simulazione del calcolo, sussistevano i requisiti di equivalenza finanziaria e di convenienza economica dell’intera operazione;

- dato altresì atto che i requisiti di cui al punto precedente dovranno essere rispettati ai fini della stipulazione dei contratti/degli atti aggiuntivi, con riferimento al giorno feriale precedente rispetto a quello previsto per i rogiti notarili.

Rilevato pertanto che con nota trasmessa via mail il 27 dicembre 2018, la Cassa DD.PP. ha comunicato per ciascuna delle posizioni suindicate i tassi di interesse che verranno applicati in sede di contrattualizzazione notarile degli atti aggiuntivi , convenuta per il giorno 28 dicembre 2018.

Rilevato che sulla base della relazione predisposta ed allegata al presente provvedimento sotto la lettera A) per costituire parte integrante e sostanziale , risulta che sussiste il requisito normativo in termini di convenienza economico finanziaria imposto dall’articolo 41 della legge 448/2001. Per quanto attiene all’equivalenza finanziaria, la stessa risulta confermata dal medesimo Istituto con nota a mezzo mail del 27 dicembre 2018, riportante espressamente *“la curva dei fattori di sconto utilizzati per la determinazione, in equivalenza finanziaria, delle condizioni finanziarie post rinegoziazione”*.

Rilevato che i sottoelencati mutui sono stati già oggetto di precedente rinegoziazione senza stipulazione di atto aggiuntivo contrattualizzata

Identificativo	Prestito Originario
4526044/08	
4526044/09	
4534063/02	
4534064/02	
4546051/02	
4546161/04	
4546161/05	
4546162/03	

e che pertanto la rinegoziazione verrà effettuata attraverso la sottoscrizione di atti aggiuntivi come da schema allegato B) al presente provvedimento di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Dato infine atto che relativamente alle posizioni rimanenti e sotto elencate che negli anni passati hanno formato oggetto di rinegoziazione e successivo atto aggiuntivo

Identificativo Prestito Originario
4482013/02
4526044/07
4553750/03
4555430/03

La rinegoziazione di cui al presente provvedimento verrà effettuata attraverso la sottoscrizione di un “secondo” atto aggiuntivo come da schema allegato C) al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Rilevato infine che per effetto della rinegoziazione di cui ai punti precedenti, come specificato nelle richiamate deliberazioni della Giunta Regionale n. 1-8039/2018 e n. 64-8216/2018:

- l’operazione comporta l’allungamento del periodo di ammortamento a tutto il 31/12/2048;
- le economie derivanti dalla rinegoziazione verranno destinate all’estinzione anticipata dei derivati in essere entro la data del 31/12/2022 , quali risultanti dall’allegato B) agli schemi contrattuali ovvero, in via residuale alla realizzazione di investimenti;
- non è previsto alcun pagamento di quote capitale nel 2019 e nel 2020;
- è prevista la corresponsione della quota interessi maturata nel primo semestre 2019, calcolata al tasso di interesse fisso post rinegoziazione, in otto quote semestrali di pari importo a partire dal 30 giugno 2020 e fino al 31 dicembre 2023;
- è previsto il pagamento al 31 dicembre 2019 della sola quota interessi maturata nel secondo semestre 2019, calcolata al tasso di interesse fisso post rinegoziazione;
- è previsto il pagamento al 30 giugno 2020 e al 31 dicembre 2020 delle sole quote interessi maturate rispettivamente nel primo e secondo semestre 2020 e calcolate al tasso di interesse fisso post rinegoziazione;
- è previsto il pagamento a partire dal 30 giugno 2021 e fino alla scadenza , di rate semestrali costanti comprensive di capitale e interessi, calcolate al tasso di interesse fisso post rinegoziazione (piano di ammortamento francese);

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016; visto l’articolo 51 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

tutto ciò premesso e considerato;

IL DIRIGENTE/IL DIRETTORE

vista la legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 “Bilancio di previsione finanziario 2018-2020” e s.m.i.;

vista la D.G.R. n. 26–6722 del 6 aprile 2018 “Legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 "Bilancio di previsione finanziario 2018-2020". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.;

vista la DGR 12-5546 del 29 agosto 2017 ai fini del ”visto preventivo di regolarità contabile”.

visto l'art. 16 della L.R. n. 23/2008;

determina

Per le motivazioni espresse in premessa:

- 1) di dare atto che, sulla base dei tassi comunicati alla data odierna dalla CDP, della “*curva dei fattori di sconto utilizzati per la determinazione, in equivalenza finanziaria, delle condizioni finanziarie post rinegoziazione*” trasmessa dal medesimo Istituto con nota a mezzo mail del 27.12.2018 e della relazione (redatta ai sensi dell'articolo 41 della Legge 448/2001 in termini di convenienza economica) allegata sotto la lettera A) al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, sussistono i requisiti previsti dalle Deliberazioni della Giunta Regionale n. 1-8039/2018 e n. 64-8216/2018 ;
- 2) di approvare per i sottoelencati mutui già oggetto di precedente rinegoziazione senza stipulazione di atto aggiuntivo

Identificativo Prestito Originario
4526044/08
4526044/09
4534063/02
4534064/02
4546051/02
4546161/04
4546161/05
4546162/03

lo schema del contratto che allegato B) al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale e rubricato “ *Atto aggiuntivo al contratto di Rinegoziazione di Finanziamento destinato alle regioni*” , completo del mandato irrevocabile, dei relativi piani di ammortamento (Allegato A allo schema contrattuale) e dell’ “Elenco dei Derivati” in essere (Allegato B allo schema contrattuale) dando atto che in sede di relativa sottoscrizione potranno essere apportate eventuali modifiche formali e non sostanziali che si rendano eventualmente necessarie.

- 3) di approvare, per i mutui sottoelencati, oggetto di precedenti rinegoziazioni e successivo atto aggiuntivo

Identificativo Prestito Originario
4482013/02
4526044/07
4553750/03
4555430/03

lo schema del contratto che allegato C) al presente provvedimento e rubricato “ *secondo atto aggiuntivo al contratto di Rinegoziazione di Finanziamento destinato alle regioni*” completo del mandato irrevocabile, dei relativi piani di ammortamento (Allegato A allo schema contrattuale) e dell’ “Elenco dei Derivati” in essere (Allegato B allo schema contrattuale) dando atto che in sede di

relativa sottoscrizione, potranno essere apportate eventuali modifiche formali e non sostanziali che si rendano eventualmente necessarie.

4) di dare atto che per effetto della rinegoziazione di cui ai punti precedenti, come specificato nelle richiamate deliberazioni della Giunta Regionale n. 1-8039/2018 e n.64-8216/2018

- l'operazione comporta l'allungamento del periodo di ammortamento a tutto il 31/12/2048;
- le economie derivanti dalla rinegoziazione verranno destinate all'estinzione anticipata dei derivati in essere entro la data del 31/12/2022 , quali risultanti dall'allegato D) al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale ovvero, in via residuale alla realizzazione di investimenti;
- non è previsto alcun pagamento di quote capitale nel 2019 e nel 2020;
- è prevista la corresponsione della quota interessi maturata nel primo semestre 2019, calcolata al tasso di interesse fisso post rinegoziazione, in otto quote semestrali di pari importo a partire dal 30 giugno 2020 e fino al 31 dicembre 2023;
- è previsto il pagamento al 31 dicembre 2019 della sola quota interessi maturata nel secondo semestre 2019, calcolata al tasso di interesse fisso post rinegoziazione;
- è previsto il pagamento al 30 giugno 2020 e al 31 dicembre 2020 delle sole quote interessi maturate rispettivamente nel primo e secondo semestre 2020 e calcolate al tasso di interesse fisso post rinegoziazione;
- è previsto il pagamento a partire dal 30 giugno 2021 e fino alla scadenza , di rate semestrali costanti comprensive di capitale e interessi, calcolate al tasso di interesse fisso post rinegoziazione (piano di ammortamento francese);

Si dispone, ai sensi dell'art. 23 lettera d) del D.Lgs. n. 33/2013, la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte nella sezione "Amministrazione Trasparente".

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010.

Il Dirigente del Settore Acquisizione e Controllo delle Risorse Finanziarie
Dr.ssa Roberta DOGLIONE

Il Direttore Risorse Finanziarie e Patrimonio
Dr. Giovanni LEPRI

Allegato

Articolo 41 legge 448/2001 : analisi convenienza economico finanziaria

1) Introduzione

Con lettera-circolare del 16 novembre 2018 Cassa depositi e prestiti S.p.A. (di seguito "Cdp") rende nota la propria disponibilità alla rinegoziazione dei prestiti concessi in favore delle Regioni, individuati sulla base di criteri omogenei di selezione.

In tabella le caratteristiche dei finanziamenti rinegoziabili (di seguito anche "prestiti originari") della Regione Piemonte:

TABELLA 1: FINANZIAMENTI RINEGOZIABILI

Situazione Attuale				
Posizione	Debito Residuo al 1° gennaio 2019	Tasso fisso nominale	Durata residua (Anni)	Rata Semestrale
448201302	168.244.294,49	2,215%	17,00	5.965.377,76
452604407	287.021.271,62	2,357%	21,00	8.703.451,68
452604408	354.911.243,43	2,114%	26,00	8.907.010,01
452604409	122.690.368,82	2,089%	26,00	3.069.904,61
453406302	327.923.011,50	2,377%	26,00	8.490.588,39
453406402	327.923.011,50	2,377%	26,00	8.490.588,39
454615102	171.020.310,22	2,862%	26,00	4.685.306,63
454616104	164.604.329,90	2,893%	26,00	4.525.624,92
454616105	85.514.574,45	2,869%	26,00	2.344.660,68
454616203	189.978.125,31	2,869%	26,00	5.208.869,28
455375003	176.476.652,37	5,004%	25,50	6.163.068,62
455543003	88.238.326,22	5,004%	25,50	3.081.534,31
TOTALE	2.464.545.519,83	2,717%	24,75	69.635.985,29

I prestiti rinegoziati saranno connotati dalle seguenti caratteristiche:

- importo pari al debito residuo del prestito originario alla data del 1° gennaio 2019 dopo il pagamento della rata in scadenza al 31 dicembre 2018, prevista nei piani di ammortamento attualmente vigenti;
- scadenza del periodo di ammortamento post rinegoziazione 31 dicembre 2048 (nuova durata 30 anni);
- nessun pagamento di quote capitale nel 2019 e nel 2020;
- corresponsione della quota interessi maturata nel primo semestre 2019, calcolata al tasso di interesse fisso post rinegoziazione, in otto quote semestrali di pari importo a partire dal 30 giugno 2020 e fino al 31 dicembre 2023. Tali quote si sommeranno, alle rispettive scadenze, alle rate di cui ai successivi punti f e g;
- pagamento al 31 dicembre 2019 della sola quota interessi maturata nel secondo semestre 2019, calcolata al tasso di interesse fisso post rinegoziazione;
- pagamento al 30 giugno 2020 ed al 31 dicembre 2020 delle sole quote interessi maturate rispettivamente nel primo e secondo semestre 2020 e calcolate al tasso di interesse fisso post rinegoziazione;
- a partire dal 30 giugno 2021 e fino alla scadenza, pagamenti di rate semestrali costanti, comprensive di capitale ed interessi, calcolate al tasso di interesse fisso post rinegoziazione (piano di ammortamento francese);
- tasso di interesse fisso post rinegoziazione determinato, per ciascun prestito originario, nel rispetto del principio di equivalenza finanziaria, in base al quale viene verificata l'uguaglianza fra i valori attuali dei flussi finanziari del prestito originario e del prestito rinegoziato, sulla base dei fattori di sconto utilizzati per la determinazione delle condizioni applicate da Cdp ai prestiti concessi alle Regioni, tenuto conto della nuova durata e delle condizioni di mercato vigenti alla data di determinazione dei tassi di interesse dei prestiti rinegoziati.

L'obiettivo della presente analisi e quello di valutare se, sulla base delle condizioni di mercato del 27 dicembre 2018 ore 12.00 e prendendo in considerazione i livelli di tasso di interesse fisso post rinegoziazione offerti da Cdp alla stessa data, si registra una riduzione del valore finanziario del debito (condizione di convenienza economica) per la Regione Piemonte.

2) Metodologia

La metodologia utilizzata per il calcolo della convenienza economica è riportata nel documento fornito dalla nostra società in data 20 dicembre 2018 (documento nominato "Criteri di valutazione della convenienza economica"), i valori finanziari delle posizioni *ante* e *post* rinegoziazione sono calcolati impiegando i fattori di sconto impliciti nelle quotazioni dei titoli di stato della Repubblica Italiana (*Curva Benchmark Italia*) maggiorati delle condizioni di *spread* applicabili alle Regioni (*Curva Piemonte*); per maggiori dettagli tecnici si rimanda al documento precedentemente richiamato.

La fattibilità dell'operazione è subordinata, dal punto di vista tecnico, al rispetto di due vincoli:

- 1) Il valore residuo del debito *post* rinegoziazione non deve essere superiore al valore residuo del debito *ante* rinegoziazione.
- 2) **Articolo 41 della legge n. 448/2001:** tale articolo fa riferimento all'economicità di un'operazione di ristrutturazione del debito da valutarsi in termini di valore finanziario delle passività, prevedendo che si possa procedere alla ristrutturazione del debito unicamente *"in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi"*.

Le valutazioni riportate in questo documento sono state elaborate utilizzando i dati di mercato del 27 dicembre 2018 ore 12.00, in allegato al presente documento si riportano i dati di mercato utilizzati.

3) L'operazione di rinegoziazione

Come descritto in precedenza l'operazione prevede l'allungamento delle scadenze dei prestiti, la riduzione dei pagamenti nei primi anni, in particolare negli esercizi 2019 e 2020, e la rideterminazione del tasso d'interesse fisso.

Si riporta, nella tabella successiva, il confronto tra il tasso d'interesse e il confronto della rata ante e post rinegoziazione sulla base delle condizioni offerte da Cdp il 27 dicembre 2018.

TABELLA 2: CONDIZIONI DELLA RINEGOZIAZIONE

Situazione Attuale					Rinegoziazione		
Posizione	Debito Residuo al 1° gennaio 2019	Tasso Nominale	Durata residua attuale (Anni)	Rata Semestrale	Nuova Durata residua (Anni)	Nuovo tasso Fisso Equilibrio	Nuova Rata Giugno 2021
448201302	168.244.294,49	2,215%	17,00	5.965.377,76	30,00	3,133%	4.534.408,96
452604407	287.021.271,62	2,357%	21,00	8.703.451,68	30,00	2,950%	7.565.960,62
452604408	354.911.243,43	2,114%	26,00	8.907.010,01	30,00	2,443%	8.787.704,64
452604409	122.690.368,82	2,089%	26,00	3.069.904,61	30,00	2,422%	3.029.865,65
453406302	327.923.011,50	2,377%	26,00	8.490.588,39	30,00	2,666%	8.347.996,07
453406402	327.923.011,50	2,377%	26,00	8.490.588,39	30,00	2,666%	8.347.996,07
454615102	171.020.310,22	2,862%	26,00	4.685.306,63	30,00	3,080%	4.579.825,74
454616104	164.604.329,90	2,893%	26,00	4.525.624,92	30,00	3,106%	4.421.879,07
454616105	85.514.574,45	2,869%	26,00	2.344.660,68	30,00	3,086%	2.291.692,93
454616203	189.978.125,31	2,869%	26,00	5.208.869,28	30,00	3,086%	5.091.196,80
455375003	176.476.652,37	5,004%	25,50	6.163.068,62	30,00	4,936%	5.848.619,09
455543003	88.238.326,22	5,004%	25,50	3.081.534,31	30,00	4,936%	2.924.309,55
TOTALE	2.464.545.519,83	2,717%	24,75	69.635.985,29	30,00	3,036%	65.771.455,18

La rinegoziazione comporta un aumento del tasso d'interesse medio (dal 2,717% al 3,036%) e un allungamento delle scadenze medie di oltre cinque anni, da 24,75 a 30 anni. Sulla base delle curve di valutazione richiamate nel paragrafo precedente, la rinegoziazione alle condizioni attuali comporterebbe una riduzione del valore finanziario complessivo del debito pari ad € 13.095.151,58, tutte le singole posizioni rispettano la condizione di riduzione del valore finanziario sulla base della curva di mercato della Regione Piemonte (*Curva Piemonte*), data dalla curva di finanziamento riscontrata sul mercato dei capitali della Repubblica Italiana e implicita nei prezzi dei BTP (curva definita *Benchmark Italia*), maggiorata opportunamente dello spread creditizio implicito nelle quotazioni del titolo obbligazionario emesso dalla stessa Regione (bond con *ISIN XS0276060083*).

TABELLA 3: CONFRONTO VALORE FINANZIARIO DEL DEBITO

Situazione Attuale					Rinegoziazione			
Posizione	Debito Residuo	Tasso Nominale	Durata residua attuale (Anni)	Valore Finanziario	Nuova Durata residua (Anni)	Nuovo tasso Fisso Equilibrio	Valore Finanziario	Convenienza Economica
448201302	168.244.294,49	2,215%	17,00	152.997.558,14	30,00	3,133%	150.859.304,28	2.138.253,86
452604407	287.021.271,62	2,357%	21,00	253.740.894,11	30,00	2,950%	251.076.363,12	2.664.530,99
452604408	354.911.243,43	2,114%	26,00	290.745.628,62	30,00	2,443%	289.340.856,05	1.404.772,57
452604409	122.690.368,82	2,089%	26,00	100.208.863,13	30,00	2,422%	99.725.257,69	483.605,43
453406302	327.923.011,50	2,377%	26,00	277.152.653,58	30,00	2,666%	275.853.563,08	1.299.090,50
453406402	327.923.011,50	2,377%	26,00	277.152.653,58	30,00	2,666%	275.853.563,08	1.299.090,50
454615102	171.020.310,22	2,862%	26,00	152.939.361,35	30,00	3,080%	152.259.753,14	679.608,21
454616104	164.604.329,90	2,893%	26,00	147.726.977,07	30,00	3,106%	147.061.263,28	665.713,79
454616105	85.514.574,45	2,869%	26,00	76.535.205,53	30,00	3,086%	76.195.360,61	339.844,92
454616203	189.978.125,31	2,869%	26,00	170.029.669,92	30,00	3,086%	169.274.674,63	754.995,30
455375003	176.476.652,37	5,004%	25,50	199.237.430,98	30,00	4,936%	198.327.000,64	910.430,34
455543003	88.238.326,22	5,004%	25,50	99.618.715,53	30,00	4,936%	99.163.500,36	455.215,17
TOTALE	2.464.545.519,83	2,717%	24,75	2.198.085.611,55	30,00	3,036%	2.184.990.459,96	13.095.151,58

4) Effetti della Rinegoziazione


La tabella e il grafico seguente comparano la variazione complessiva delle rate attese, in riferimento sia al Capitale sia agli Interessi, prima e dopo la rinegoziazione:

TABELLA 4: VARIAZIONE FLUSSI DI CASSA

Periodo	Quota capitale	Quota interessi	Rata Totale
30/06/2019	-36.159.077,50	-33.476.907,79	-69.635.985,29
31/12/2019	-36.629.871,19	4.400.481,27	-32.229.389,92
30/06/2020	-37.107.264,93	202.050,59	-36.905.214,34
31/12/2020	-37.591.361,29	686.146,95	-36.905.214,34
30/06/2021	-9.717.404,83	1.177.050,30	-8.540.354,53
31/12/2021	-9.794.668,92	1.254.314,39	-8.540.354,53
30/06/2022	-9.872.437,87	1.332.083,33	-8.540.354,53
31/12/2022	-9.950.714,68	1.410.360,15	-8.540.354,53
30/06/2023	-10.029.502,47	1.489.147,94	-8.540.354,53
31/12/2023	-10.108.804,40	1.568.449,86	-8.540.354,53
30/06/2024	-10.188.623,69	6.324.093,58	-3.864.530,11
31/12/2024	-10.268.963,66	6.404.433,55	-3.864.530,11
30/06/2025	-10.349.827,70	6.485.297,59	-3.864.530,11
31/12/2025	-10.431.219,28	6.566.689,17	-3.864.530,11
30/06/2026	-10.513.141,96	6.648.611,85	-3.864.530,11
31/12/2026	-10.595.599,39	6.731.069,28	-3.864.530,11
30/06/2027	-10.678.595,30	6.814.065,19	-3.864.530,11
31/12/2027	-10.762.133,53	6.897.603,42	-3.864.530,11
30/06/2028	-10.846.218,03	6.981.687,92	-3.864.530,11
31/12/2028	-10.930.852,85	7.066.322,74	-3.864.530,11
30/06/2029	-11.016.042,13	7.151.512,02	-3.864.530,11
31/12/2029	-11.101.790,16	7.237.260,05	-3.864.530,11
30/06/2030	-11.188.101,33	7.323.571,22	-3.864.530,11
31/12/2030	-11.274.980,17	7.410.450,05	-3.864.530,11
30/06/2031	-11.362.431,31	7.497.901,20	-3.864.530,11
31/12/2031	-11.450.459,56	7.585.929,44	-3.864.530,11
30/06/2032	-11.539.069,83	7.674.539,72	-3.864.530,11
31/12/2032	-11.628.267,22	7.763.737,11	-3.864.530,11
30/06/2033	-11.718.056,95	7.853.526,84	-3.864.530,11
31/12/2033	-11.808.444,42	7.943.914,31	-3.864.530,11
30/06/2034	-11.899.435,18	8.034.905,07	-3.864.530,11
31/12/2034	-11.991.034,98	8.126.504,86	-3.864.530,11
30/06/2035	-12.083.249,71	8.218.719,60	-3.864.530,11
31/12/2035	-12.176.085,49	8.311.555,38	-3.864.530,11
30/06/2036	-6.304.170,86	8.405.018,50	2.100.847,64
31/12/2036	-6.332.201,26	8.433.048,90	2.100.847,64
30/06/2037	-6.360.140,53	8.460.988,17	2.100.847,64
31/12/2037	-6.387.987,48	8.488.835,12	2.100.847,64
30/06/2038	-6.415.741,09	8.516.588,73	2.100.847,64
31/12/2038	-6.443.400,45	8.544.248,09	2.100.847,64
30/06/2039	-6.470.964,84	8.571.812,48	2.100.847,64
31/12/2039	-6.498.433,67	8.599.281,31	2.100.847,64
30/06/2040	2.177.645,14	8.626.654,19	10.804.299,32
31/12/2040	2.252.938,63	8.551.360,69	10.804.299,32
30/06/2041	2.329.537,14	8.474.762,19	10.804.299,32
31/12/2041	2.407.454,74	8.396.844,58	10.804.299,32
30/06/2042	2.486.705,50	8.317.593,83	10.804.299,32
31/12/2042	2.567.303,39	8.236.995,94	10.804.299,32
30/06/2043	2.649.262,36	8.155.036,97	10.804.299,32
31/12/2043	2.732.596,28	8.071.703,05	10.804.299,32
30/06/2044	2.817.318,94	7.986.980,38	10.804.299,32
31/12/2044	12.148.047,00	7.900.855,25	20.048.902,25
30/06/2045	58.189.441,09	7.582.014,09	65.771.455,18
31/12/2045	59.084.397,79	6.687.057,39	65.771.455,18
30/06/2046	59.993.918,80	5.777.536,38	65.771.455,18
31/12/2046	60.918.258,06	4.853.197,13	65.771.455,18
30/06/2047	61.857.674,26	3.913.780,92	65.771.455,18
31/12/2047	62.812.430,99	2.959.024,19	65.771.455,18
30/06/2048	63.782.796,78	1.988.658,40	65.771.455,18
31/12/2048	64.769.045,25	1.002.409,93	65.771.455,18
TOTALE	0,00	340.599.364,96	340.599.364,96

GRAFICO 1: VARIAZIONE FLUSSI DI CASSA

Variazione Rate




La rinegoziazione comporta, di fatto, una riduzione delle rate annue attese dal 2019 al 2035 ed un aumento delle rate dal 2036 al 2048. Per effetto dell'allungamento delle scadenze e della modifica del tasso d'interesse, le nuove quote interessi risulterebbero superiori in valore assoluto di € 340.599.364,96 rispetto alla situazione attuale.

I maggiori interessi non sono indice di mancanza di convenienza economica dell'operazione. In termini economici, come richiesto dalla legge, esiste convenienza in un'operazione di ristrutturazione del debito quando si verifica una riduzione del valore finanziario delle passività: ciò si ottiene comparando i valori attualizzati dei prestiti prima e dopo la rinegoziazione. In termini finanziari questa condizione significa che i risparmi di cassa ottenuti negli anni 2019-2035, opportunamente investiti alle condizioni di tasso vigenti considerate nella valutazione, producono rendimenti superiori ai maggiori interessi previsti nella rinegoziazione negli anni successivi.

Allegato I: Curva ZC Yield della Convenienza economica

Date	Euribor/Swap	Benchmark ITA	Curva Piemonte
30/06/2019	-0,247	0,163	0,199
31/12/2019	-0,230	0,307	0,374
30/06/2020	-0,208	0,478	0,582
31/12/2020	-0,173	0,699	0,851
30/06/2021	-0,125	0,946	1,153
31/12/2021	-0,065	1,195	1,456
30/06/2022	0,000	1,418	1,727
31/12/2022	0,070	1,620	1,974
30/06/2023	0,141	1,796	2,189
31/12/2023	0,213	1,954	2,380
30/06/2024	0,282	2,090	2,546
31/12/2024	0,352	2,213	2,696
30/06/2025	0,420	2,322	2,829
31/12/2025	0,487	2,424	2,953
30/06/2026	0,551	2,517	3,067
31/12/2026	0,614	2,605	3,174
30/06/2027	0,674	2,688	3,274
31/12/2027	0,732	2,766	3,370
30/06/2028	0,787	2,838	3,458
31/12/2028	0,840	2,907	3,541
30/06/2029	0,889	2,970	3,618
31/12/2029	0,936	3,029	3,690
30/06/2030	0,979	3,083	3,756
31/12/2030	1,021	3,133	3,817
30/06/2031	1,059	3,178	3,872
31/12/2031	1,095	3,220	3,923
30/06/2032	1,128	3,258	3,969
31/12/2032	1,160	3,293	4,012
30/06/2033	1,189	3,326	4,052
31/12/2033	1,216	3,358	4,091
30/06/2034	1,240	3,388	4,128
31/12/2034	1,263	3,418	4,164
30/06/2035	1,283	3,447	4,200
31/12/2035	1,302	3,476	4,235
30/06/2036	1,319	3,504	4,269
31/12/2036	1,334	3,532	4,303
30/06/2037	1,348	3,559	4,336
31/12/2037	1,360	3,585	4,368
30/06/2038	1,371	3,611	4,399
31/12/2038	1,381	3,634	4,428
30/06/2039	1,389	3,656	4,454
31/12/2039	1,396	3,675	4,477
30/06/2040	1,403	3,691	4,497
31/12/2040	1,408	3,706	4,514
30/06/2041	1,413	3,717	4,529
31/12/2041	1,416	3,727	4,540
30/06/2042	1,420	3,733	4,548
31/12/2042	1,422	3,738	4,553
30/06/2043	1,424	3,739	4,555
31/12/2043	1,425	3,738	4,554
30/06/2044	1,426	3,734	4,549
31/12/2044	1,427	3,728	4,542
30/06/2045	1,427	3,720	4,531
31/12/2045	1,427	3,709	4,519
30/06/2046	1,427	3,698	4,505
31/12/2046	1,427	3,685	4,489
30/06/2047	1,426	3,671	4,472
31/12/2047	1,426	3,656	4,454
30/06/2048	1,425	3,641	4,435
31/12/2048	1,425	3,625	4,417
30/06/2049	1,424	3,610	4,398
31/12/2049	1,424	3,595	4,380
30/06/2050	1,423	3,580	4,362



ALLEGATO B)

ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO DI RINEGOZIAZIONE DI FINANZIAMENTO DESTINATO ALLE REGIONI

L'anno _____, il giorno ____ del mese di _____, in _____, dinanzi a me dottor _____, Notaio/Ufficiale Rogante della Regione _____, autorizzato a norma di legge a ricevere gli atti in forma pubblica¹, sono presenti:

_____ (l'“Ente”) rappresentato da _____ in qualità di _____

in base ai poteri attribuiti da _____;

E

Cassa depositi e prestiti società per azioni, con sede in Roma, Via Goito, n. 4, capitale sociale € 4.051.143.264 (euro quattromiliardicinquantunomilionicentoquarantatremiladuecentosessantaquattro/00), interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al REA 1053767 – C.F. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, partita IVA n. 07756511007, rappresentata come specificato in calce al Contratto (“CDP”).

L'Ente, e la CDP congiuntamente di seguito denominati le “Parti”.

PREMESSO CHE

- a) la CDP e l'Ente, hanno stipulato in data _____, un contratto di prestito, [a valere sul quale in data _____ è stata effettuata un'erogazione per l'importo di € _____]², contraddistinto/a dal numero di posizione: _____/_____, (il “**Prestito Originario**” che si allega al presente atto sotto la lettera __,);
- b) con contratto stipulato in data _____, la CDP e l'Ente hanno rinegoziato, senza alcun effetto novativo, il Prestito Originario, prevedendo, tra l'altro, la modifica della scadenza al _____ (il “**Contratto di Rinegoiazione**” che si allega al presente atto sotto la lettera __,);
- c) con Legge Regionale n. 4 del 5 aprile 2018 pubblicata nel B.U. dell'Ente (n. 4° del 06.04.2018 – suppl. al n.14) è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018-2020
- d) con Legge Regionale n. 4 del 5 aprile 2018 pubblicata nel B.U. dell'Ente (n. 4° del 06.04.2018 –

¹ _____
pubblico.

Formulazione da inserire in caso di stipula dell'Atto Aggiuntivo mediante atto

² _____
nei contratti ad erogazione multipla

Formulazione da inserire in caso di rinegoiazione di una singola erogazione

suppl. al n.14), modificata dalla Legge Regionale n. 20 del 17 dicembre 2018, pubblicata nel B.U. dell'Ente (n. 4° del 18.12.2018 suppl. al n. 50) la Giunta Regionale è stata autorizzata a rinegoziare i mutui già contratti, a definire con propria deliberazione le posizioni dei prestiti originari suscettibili di rinegoziazione e la nuova durata dei prestiti rinegoziabili;

- e) in esecuzione delle sopra citate leggi regionali, l'Ente ha approvato la D.G.R. n. 1-8039 del 10.12.2018, integrata con D.G.R. n. 64-8216 del 20.12.2018, con cui ha autorizzato, previa valutazione della equivalenza finanziaria e della valutazione economico finanziaria la rinegoziazione del contratto di Prestito Originario, e del Contratto di Rinegoziazione di cui ai precedenti punti;
- f) con provvedimento n....., assunto in data 27.12.2018 dal Dirigente del Settore Acquisizione e Controllo delle Risorse Finanziarie, esecutivo a tutti gli effetti di legge, valutata la convenienza economico-finanziaria della Rimodulazione, come di seguito definita, ha determinato di procedere alla stipula del presente atto aggiuntivo al Contratto di Rinegoziazione (l'“**Atto Aggiuntivo**”), prendendo atto di quanto previsto dall'articolo 26 comma 3 bis della L.R. 4/2018 modificata dalla L.R. 20/2018 e della volontà espressa con le richiamate Deliberazioni della Giunta Regionale in merito alla destinazione delle economie derivanti dalla Rimodulazione all'estinzione dei derivati in essere ovvero, in via residuale o in assenza di esposizione in derivati, alla realizzazione di investimenti;
- g) in forza della sopracitata legge regionale, l'Ente iscrive nel proprio bilancio di previsione finanziario, per tutta la durata del Prestito Rimodulato, come di seguito definito, le somme occorrenti per il pagamento delle somme di cui è debitore, a titolo di capitale ed interessi, per il rimborso del medesimo;
- h) l'Ente dichiara che la contrazione del Prestito Rimodulato avviene nel rispetto della normativa statale e regionale applicabile, ivi compresa quella relativa al limite di indebitamento, e di aver adempiuto ad ogni formalità prevista dalla normativa statale e regionale ai fini della contrazione del Prestito Rimodulato;
- i) l'Ente dichiara di conoscere, accettare ed approvare integralmente le condizioni della rinegoziazione dei prestiti alle regioni rese note dalla CDP con la Lettera - Circolare, come di seguito definita;
- j) l'Ente dichiara di aver presentato, nel corso della fase istruttoria, i documenti indicati come necessari con la Lettera - Circolare, confermandone la validità e vigenza alla Data di Stipula, tra i quali un elenco di tutti i derivati in essere (l'“**Elenco Derivati**”) che si allega al presente atto sotto la lettera B, con indicazione della data entro cui è prevista la relativa estinzione (la “**Data di Estinzione dei Derivati**”);
- k) l'Ente ha fornito alla CDP il Mandato di Addebito in Conto, come di seguito definito.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Si conviene e si stipula quanto segue.

Articolo 1

Premesse, Allegati e Definizioni

1. Qualsiasi riferimento ad un “Articolo”, una “Premessa” e un “Allegato” si intende riferito ad un articolo, una premessa e un allegato dell'Atto Aggiuntivo.
2. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale dell'Atto Aggiuntivo.

3. Nell'Atto Aggiuntivo, i termini in lettera maiuscola di seguito elencati hanno il seguente significato:
- “**Atto Aggiuntivo**” indica il presente atto aggiuntivo al Contratto di Rinegoiazione;
 - “**Codice Etico**” indica il codice etico adottato dalla CDP e reso da questa disponibile nel Sito Internet www.cdp.it;
 - “**Comunicazione di Estinzione dei Derivati**”, ha il significato di cui all'Articolo 7, comma 5 dell'Atto Aggiuntivo;
 - “**Contratto di Rinegoiazione**” indica il contratto stipulato in data _____, repertorio n. _____, tra la CDP e l'Ente;
 - “**Data di Estinzione dei Derivati**” ha il significato di cui alla premessa h) all'Atto Aggiuntivo;
 - “**Data di Pagamento**” indica, a decorrere dal 30 giugno 2021 e fino alla Data di Scadenza inclusi, il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno di ammortamento del Prestito Rimodulato;
 - “**Data di Pagamento Interessi Primo Semestre 2019**” indica, a decorrere dal 30 giugno 2020 e fino al 31 dicembre 2023 inclusi, il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno solare;
 - “**Data di Pagamento Interessi Primo Semestre 2020**” indica il 30 giugno 2020;
 - “**Data di Pagamento Interessi Secondo Semestre 2019**” indica il 31 dicembre 2019;
 - “**Data di Pagamento Interessi Secondo Semestre 2020**” indica il 31 dicembre 2020;
 - “**Data di Scadenza**” ha il significato di cui all'Articolo 3, comma 1 dell'Atto Aggiuntivo;
 - “**Data di Stipula**” indica la data di sottoscrizione dell'Atto Aggiuntivo;
 - “**Debito Residuo Prestito Rimodulato**” indica, ad ogni data, a decorrere dal 1° gennaio 2019, un importo pari alla differenza tra il Debito Residuo Prestito Rinegoziato e la somma delle quote capitale rimborsate ai sensi dell'Atto Aggiuntivo;
 - “**Debito Residuo Prestito Rinegoziato**” indica la differenza tra l'importo nominale del Prestito Rinegoziato e la somma delle quote capitale rimborsate in base al relativo piano di ammortamento entro il 31 dicembre 2018 (incluso);
 - “**Derivati**” indica i contratti derivati inclusi nell'Elenco Derivati;
 - “**Elenco Derivati**” ha il significato di cui alla premessa h) all'Atto Aggiuntivo;
 - “**Ente**” ha il significato di cui all'epigrafe dell'Atto Aggiuntivo;
 - “**Giorno Target**” indica un giorno in cui sia funzionante il sistema TARGET (*Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System*);
 - “**Interessi 2019**” indica l'importo degli interessi maturati nell'anno 2019 sul Debito Residuo Prestito Rinegoziato, corrispondente alla somma delle Quote Interessi Primo e Secondo Semestre 2019.
 - “**Interessi di Mora**” ha il significato di cui all'Articolo 6 dell'Atto Aggiuntivo;
 - “**Lettera - Circolare**” indica la Lettera Circolare CDP prot. n. _____ del _____ avente ad oggetto la “Rinegoiazione Prestiti Regioni 2018”;
 - “**Mandato Irrevocabile/Delegazione di Pagamento**” ha il significato attribuito all'Articolo 7 dell'Atto Aggiuntivo;
 - “**Mandato di Addebito in Conto**” indica il mandato per addebito diretto redatto secondo il modello definito dalla CDP e reso disponibile nell'area riservata Enti Locali e P.A. del sito Internet della CDP;
 - “**Modello D. Lgs. 231/01**” indica il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, adottato dalla

CDP ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i., i cui principi sono resi disponibili dalla CDP nel Sito Internet;

“**Parametro Euribor**” indica la media aritmetica, arrotondata alla terza cifra decimale, dei valori del tasso EURIBOR a sei mesi rilevato, secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360 e riportato alla pagina EURIBOR01 del circuito Reuters, nei cinque Giorni TARGET che decorrono dal terzo lunedì (incluso) del mese immediatamente precedente l'inizio del semestre di riferimento;

“**Parti**” indica, congiuntamente, la CDP e l’Ente;

“**Periodo di Interessi**” indica, a decorrere dal 1° gennaio 2021 (incluso), con riferimento al calcolo degli interessi, ciascun periodo di sei mesi coincidente con il primo o il secondo semestre di ogni anno solare;

“**Piano di Ammortamento Prestito Rimodulato**” indica, con riferimento al Prestito Rimodulato, il piano di ammortamento predisposto dalla CDP e consegnato all’Ente come Allegato A all’Atto Aggiuntivo;

“**Prestito Originario**” ha il significato di cui alla premessa a);

“**Prestito Rimodulato**” indica il Prestito Rinegoziato, come rimodulato ai sensi dell’Atto Aggiuntivo;

“**Prestito Rinegoziato**” indica il prestito oggetto del Contratto di Rinegoziazione;

“**Primo Periodo di Interessi**” indica, con riferimento al calcolo degli interessi, il periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 giugno 2019, inclusi;

“**Quarto Periodo di Interessi**” indica, con riferimento al calcolo degli interessi, il periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2020, inclusi;

“**Quota Capitale**” ha il significato attribuito all’Articolo 5, comma 2 dell’Atto Aggiuntivo;

“**Quota Interessi**” ha il significato di cui all’Articolo 4, comma 2 dell’Atto Aggiuntivo;

“**Quota Interessi Primo Semestre 2019**” ha il significato di cui all’Articolo 4, comma 2 dell’Atto Aggiuntivo;

“**Quota Interessi Primo Semestre 2020**” ha il significato di cui all’Articolo 4, comma 2 dell’Atto Aggiuntivo;

“**Quota Interessi Secondo Semestre 2019**” ha il significato di cui all’Articolo 4, comma 2 dell’Atto Aggiuntivo;

“**Quota Interessi Secondo Semestre 2020**” ha il significato di cui all’Articolo 4, comma 2 dell’Atto Aggiuntivo;

“**Rimodulazione**” indica l’operazione oggetto del presente Atto Aggiuntivo;

“**Secondo Periodo di Interessi**” indica, con riferimento al calcolo degli interessi, il periodo compreso tra il 1° luglio 2019 e il 31 dicembre 2019, inclusi;

“**Sito Internet**” indica il sito internet della CDP, www.cdp.it;

“**Somma da Rimborsare**” indica la quota del Debito Residuo Prestito Rimodulato, fino a concorrenza del medesimo, del quale l’Ente richiede il rimborso anticipato volontario ai sensi dell’Articolo 8;

“**Tasso di Interesse del Prestito Rimodulato**” ha il significato di cui all’Articolo 4, comma 1;

“**Tasso di Interesse del Prestito Rinegoziato**” indica il tasso di interesse applicato al Prestito Rinegoziato sino al 31 dicembre 2018 (incluso).

“**Terzo Periodo di Interessi**” indica, con riferimento al calcolo degli interessi, il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2020, inclusi;

“**Tesoriere**” indica il soggetto che svolge, pro-tempore, il servizio di tesoreria dell’Ente.

4. A meno che il contesto richieda altrimenti, le definizioni comprendenti numeri singolari includono il plurale, e viceversa, e le definizioni di qualsiasi genere includono tutti i generi.
5. Resta inteso che nell’Atto Aggiuntivo, i termini in lettera maiuscola, se non diversamente stabilito, hanno il significato loro attribuito nel contratto di Prestito Originari e/o nel Contratto di Rinegoziazione.
6. Le Parti prendono atto e riconoscono che, per quanto non diversamente stabilito con l’Atto Aggiuntivo in relazione al Prestito Rimodulato, trovano applicazione le previsioni del contratto di Prestito Originario e/o del Contratto di Rinegoziazione, in quanto compatibili.

Articolo 2

Condizione sospensiva e risolutiva

1. Le Parti concordano che l’efficacia dell’Atto Aggiuntivo è subordinata alla ricezione da parte della CDP del Mandato Irrevocabile/Delegazione di Pagamento, conferito al Tesoriere e da quest’ultimo accettato, in originale, completo in ogni sua parte, secondo quanto specificato all’Articolo 7.1.ii.
2. Qualora la CDP non riceva il Mandato Irrevocabile/Delegazione di Pagamento entro il termine del 10 gennaio 2019, l’Atto Aggiuntivo si intenderà risolto con efficacia ex tunc ed i rapporti tra le Parti continueranno ad essere regolati secondo i patti ed alle condizioni di cui al Contratto di Rinegoziazione.

Articolo 3

Scadenza del Prestito Rimodulato

1. La scadenza del prestito, come rimodulato ai sensi dell’Atto Aggiuntivo, viene rideterminata al 31 dicembre 2048 (la “**Data di Scadenza**”).

Articolo 4

Interessi

1. A decorrere dal 1° gennaio 2019 (incluso), sul Debito Residuo Prestito Rimodulato maturano interessi calcolati in misura del _____% nominale annuo (il “**Tasso di Interesse del Prestito Rimodulato**”).
2. Il Tasso di Interesse del Prestito Rimodulato sarà applicato secondo il criterio di calcolo giorni 30/360 e l’importo degli interessi, determinato sulla base degli interessi maturati al Tasso di Interesse del Prestito Rimodulato sul Debito Residuo Prestito Rimodulato, rispettivamente nel Primo, nel Secondo, nel Terzo e nel Quarto Periodo di Interessi, nonché in ciascun Periodo di Interessi, sarà corrisposto con le modalità di seguito indicate:

a) l’importo degli interessi maturati nel Primo Periodo di Interessi (la “**Quota Interessi Primo Semestre 2019**”) sarà corrisposto in otto quote semestrali, di pari importo, a ciascuna Data di Pagamento Interessi Primo Semestre 2019, come indicato nel Piano di Ammortamento Prestito Rimodulato;

- b) l'importo degli interessi maturati nel Secondo Periodo di Interessi (la "**Quota Interessi Secondo Semestre 2019**") sarà corrisposto in unica soluzione, alla Data di Pagamento Interessi Secondo Semestre 2019, come indicato nel Piano di Ammortamento Prestito Rimodulato;
- c) l'importo degli interessi maturati nel Terzo Periodo di Interessi (la "**Quota Interessi Primo Semestre 2020**") sarà corrisposto alla Data di Pagamento Interessi Primo Semestre 2020, come indicato nel Piano di Ammortamento Prestito Rimodulato;
- d) l'importo degli interessi maturati nel Quarto Periodo di Interessi (la "**Quota Interessi Secondo Semestre 2020**") sarà corrisposto alla Data di Pagamento Interessi Secondo Semestre 2020, come indicato nel Piano di Ammortamento Prestito Rimodulato;
- e) l'importo degli interessi maturati in ciascun Periodo di Interessi (la "**Quota Interessi**"), sarà corrisposto dall'Ente, a decorrere dal 1° gennaio 2021 (incluso), in corrispondenza di ciascuna Data di Pagamento, unitamente alla Quota Capitale, come indicato nel Piano di Ammortamento Prestito Rimodulato.
3. Le Parti si danno inoltre reciprocamente atto che gli interessi maturati sul Prestito Rinegoziato dal 1° luglio 2018 (incluso) al 31 dicembre 2018 (incluso) saranno calcolati sulla base del Tasso di Interesse del Prestito Rinegoziato e verranno corrisposti, unitamente alla relativa quota capitale, al 31 dicembre 2018, per un importo complessivamente pari ad € _____.
4. Qualora il Tasso di Interesse del Prestito Rimodulato, come determinato ai sensi del presente Articolo, configuri una violazione di quanto disposto dalla legge 7 marzo 1996, n. 108 e successive modifiche e della relativa normativa di attuazione, il Tasso di Interesse del Prestito Rimodulato applicabile sarà pari al tasso di volta in volta corrispondente al limite massimo consentito dalla legge. Sugli interessi pattuiti contrattualmente (inclusi quelli di mora) non è consentita la capitalizzazione.
5. Le Parti si danno reciprocamente atto che, poiché la stipula dell'Atto Aggiuntivo non comporta alcuna novazione del rapporto di finanziamento, non trova applicazione la disciplina relativa ai tassi di interesse massimi per i prestiti di scopo della Cassa depositi e prestiti società per azioni di cui all'Articolo 12, comma 2, del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004.

Articolo 5

Rimborso del Prestito Rimodulato

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, l'Ente si obbliga a rimborsare il Debito Residuo Prestito Rinegoziato mediante la corresponsione, a ciascuna Data di Pagamento fino alla Data di Scadenza, secondo quanto indicato nel Piano di Ammortamento Prestito Rimodulato, di ___ rate costanti di importo arrotondato al centesimo di euro, comprensive di Quota Capitale (come di seguito definita) e Quota Interessi (piano di ammortamento francese).
2. La quota in linea capitale relativa a ciascuna rata (la "**Quota Capitale**") è indicata nel Piano di Ammortamento Prestito Rimodulato in corrispondenza della relativa Data di Pagamento. La Quota Capitale relativa all'ultima rata del Prestito Rimodulato sarà in ogni caso pari all'importo risultante dalla differenza tra il Debito Residuo Prestito Rinegoziato e la somma di tutte le Quote Capitale rimborsate alle precedenti Date di Pagamento.
3. La CDP, in relazione alla Data di Pagamento Interessi Primo Semestre 2019, alla Data di Pagamento Interessi Secondo Semestre 2019, alla Data di Pagamento Interessi Primo Semestre 2020, alla Data di Pagamento Interessi Secondo Semestre 2020 e per ogni Data di Pagamento, previa comunicazione

da inviarsi almeno trenta giorni prima, comunica l'esatto importo della somma da pagare. Qualora una delle suddette date non fosse un Giorno TARGET, il rimborso sarà posticipato al Giorno TARGET immediatamente successivo. La mancata comunicazione dell'esatto importo della somma da pagare, non esime l'Ente dall'obbligo di pagamento alla scadenza prevista dall'Atto Aggiuntivo.

Articolo 6

Interessi di mora

1. Nel caso di ritardo da parte dell'Ente nell'effettuare qualsivoglia pagamento dovuto in base al Prestito Rimodulato per capitale od interessi o ad altro titolo, a qualsiasi causa attribuibile, saranno dovuti, sull'importo non pagato, gli interessi di mora, calcolati ad un tasso pari al Parametro Euribor, in vigore nel periodo in cui maturano gli interessi di mora medesimi, maggiorato di tre punti percentuali (gli "**Interessi di Mora**").
2. Gli Interessi di Mora saranno calcolati sull'importo non pagato secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360.
3. Gli Interessi di Mora decorreranno di pieno diritto fino alla data di effettivo pagamento, senza bisogno di alcuna intimazione né messa in mora, ma soltanto per l'avvenuta scadenza del termine e senza pregiudizio della facoltà di considerare risolto l'Atto Aggiuntivo per inadempimento dell'Ente, come previsto dall'Articolo 9, e di ottenere il rimborso totale delle residue somme dovute per capitale, interessi ed eventuali accessori.
4. Qualora il tasso di interesse, come determinato ai sensi del presente Articolo, configuri una violazione di quanto disposto dalla legge 7 marzo 1996, n. 108 e successive modifiche e della relativa normativa di attuazione, il tasso di interesse applicabile sarà pari al tasso di volta in volta corrispondente al limite massimo consentito dalla legge.

Articolo 7

Garanzie ed Impegni

1. A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con l'Atto Aggiuntivo, l'Ente:
 - i. iscrive nei propri bilanci di previsione, per tutta la durata del Piano di Ammortamento Prestito Rimodulato, le somme delle quali è debitore ai sensi dell'Atto Aggiuntivo, istituendo su tali somme vincolo speciale in favore della CDP;
 - ii. conferisce al Tesoriere mandato irrevocabile , ("**Mandato Irrevocabile**") anche nell'interesse della CDP affinché il Tesoriere ai sensi e per gli effetti dell'art. 1723, secondo comma Codice Civile, corrisponda alla CDP, per tutta la durata del Piano di Ammortamento Prestito Rimodulato, in relazione al Primo, al Secondo, al Terzo e al Quarto Periodo di Interessi, un importo non inferiore, rispettivamente, alla Quota Interessi Primo Semestre 2019, alla Quota Interessi Secondo Semestre 2019, alla Quota Interessi Primo Semestre 2020 e alla Quota Interessi Secondo Semestre 2020, nonché , a partire dal 1° gennaio 2021, all'importo della rata semestrale costituita dalla Quota Capitale e dalla Quota Interessi, secondo quanto risultante dal Piano di Ammortamento Prestito Rimodulato, essendo, a tal fine, sin d'ora, autorizzato dall'Ente ad accantonare, in ogni esercizio finanziario, le somme necessarie al suddetto adempimento, a valere sul totale delle entrate proprie ovvero delle

entrate di cui al comma 6 dell'articolo 62 del D. Lgs. n. 118/2011 riscosse dall'Ente, ³con priorità rispetto alle altre spese di natura obbligatoria ovvero ad apporre specifici vincoli sull'anticipazione di tesoreria concessa e disponibile.

2. Alla scadenza del vigente contratto di tesoreria, l'Ente si impegna a comunicare alla CDP, a mezzo telefax o posta elettronica certificata, ai sensi del successivo Articolo 11, senza indugio, l'identità del nuovo Tesoriere. L'Ente si obbliga altresì ad inserire nei contratti di tesoreria che saranno stipulati per tutta la durata del Prestito Rimodulato clausole che impongano ai futuri Tesorieri le obbligazioni di cui al presente Articolo.
2. L'Ente dichiara che le obbligazioni di pagamento derivanti dall'Atto Aggiuntivo sono collocate almeno nello stesso grado in cui sono collocate le obbligazioni nei confronti di tutti gli altri creditori dell'Ente non muniti di prelazione. Per tutta la durata del Prestito Rimodulato, l'Ente farà sì che le obbligazioni di pagamento da esso assunte ai sensi dell'Atto Aggiuntivo si collochino e continuino a collocarsi almeno nello stesso grado rispetto a tutte le altre obbligazioni presenti e future, salvo per quelle obbligazioni che sono per legge sovraordinate ai sensi della normativa applicabile all'Ente.
3. L'Ente si impegna a non creare ed a fare in modo che non si crei alcun diritto di garanzia, vincolo, privilegio, gravame od altro diritto a favore di terzi sui propri beni, o parte di essi, né su alcun altro bene o diritto dell'Ente, salvo che analogo diritto di garanzia, vincolo, privilegio, gravame od altro diritto venga prestato dall'Ente a favore della CDP.
4. L'Ente si impegna a destinare i risparmi derivanti dalla Rimodulazione all'estinzione dei Derivati, ovvero, in via residuale o in assenza di esposizione in derivati, alla realizzazione di investimenti. A tal fine l'Ente trasmette alla CDP, entro il decimo giorno successivo a ciascuna Data di Estinzione dei Derivati, una comunicazione nella quale l'Ente: (i) attesti l'effettiva estinzione dei Derivati entro la relativa Data di Estinzione dei Derivati; e (ii) indichi l'importo dei risparmi derivanti dalla Rimodulazione destinato a tale finalità ("**Comunicazione di Estinzione dei Derivati**").
5. L'Ente dichiara di aver preso visione e di conoscere integralmente i principi del Codice Etico e del Modello D. Lgs. 231/01 della CDP, resi disponibili sul Sito Internet.
6. L'Ente si impegna a non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre e/o obbligare a violare i principi specificati nel Codice Etico e nel Modello D. Lgs. 231/01:
 - a) le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione e o direzione della CDP o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
 - b) le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti cui alla lettera a), e
 - c) i collaboratori esterni della CDP.
7. Le Parti convengono espressamente che tutti gli impegni assunti dall'Ente in relazione al Prestito Originario ed al Prestito Rinegoziato, in quanto compatibili con l'Atto Aggiuntivo, rimangono fermi e vincolanti.

Articolo 8

Rimborso anticipato volontario del Prestito Rimodulato

³
Regione interessata.

La clausola sarà adattata in relazione alla normativa che regola il bilancio della

1. La CDP e l'Ente convengono espressamente che il rimborso anticipato volontario del Prestito Rimodulato sia consentito a partire dal 31 dicembre 2019 e che venga disciplinato nei termini ed alle condizioni previste nel Contratto di Rinegoiazione, fermo restando che qualora il rimborso anticipato volontario venga effettuato entro il 31 dicembre 2023 incluso, l'Ente dovrà rimborsare integralmente alla CDP anche gli Interessi 2019, nonché, ove il rimborso anticipato volontario intervenga nell'anno 2020, la Quota Interessi Primo Semestre 2020 ovvero la Quota Interessi Secondo Semestre 2020 in scadenza alla data prescelta per il rimborso.

Articolo 9

Recesso e Risoluzione

1. Si conviene espressamente che la CDP, entro il 30 giugno 2019 o entro qualsiasi altra Data di Pagamento prevista dall'Atto Aggiuntivo, possa recedere dal medesimo al verificarsi delle seguenti circostanze:
 - a) mancato pagamento da parte dell'Ente di qualsiasi debito di natura finanziaria nei confronti della CDP al 31 dicembre 2018;
 - b) una delle dichiarazioni e/o garanzie rilasciate dall'Ente ai sensi dell'Atto Aggiuntivo si riveli falsa, incompleta, non corretta o non accurata
2. Il recesso si verificherà nel momento in cui la CDP darà comunicazione con telefax, posta elettronica certificata o lettera raccomandata a/r all'Ente dell'intenzione di avvalersi della facoltà di recedere e, di conseguenza, torneranno ad applicarsi, senza soluzione di continuità, il Contratto di Rinegoiazione, nonché la Delegazione di Pagamento o il Mandato Irrevocabile rilasciata/o a garanzia del Prestito Rinegoziato. Ove legittimamente esercitato, il recesso non potrà comportare alcuna richiesta di corrispettivo a qualsiasi titolo, ivi compreso il risarcimento dei danni, da parte dell'Ente.
3. Si conviene espressamente che abbia luogo la risoluzione dell'Atto Aggiuntivo a norma dell'Articolo 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:
 - a) mancato o ritardato pagamento di qualsivoglia importo dovuto ai sensi dell'Atto Aggiuntivo, senza che vi sia posto rimedio entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui l'inadempimento si è verificato;
 - b) falsità, incompletezza, non correttezza o non accuratezza di qualsiasi dichiarazione rilasciata dall'Ente ai sensi dell'Atto Aggiuntivo;
 - c) inadempimento da parte dell'Ente di uno degli impegni di cui all'Articolo 7 dell'Atto Aggiuntivo;
 - d) inadempimento dell'obbligo di invio della Comunicazione di Estinzione dei Derivati entro il termine indicato all'Articolo 7, comma 5 ovvero ricezione da parte della CDP di una Comunicazione di Estinzione dei Derivati non conforme a quanto indicato nel richiamato Articolo 6, comma 5, senza che vi sia posto rimedio entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui l'inadempimento si è verificato;
 - e) inadempimento da parte dell'Ente dell'obbligazione di cui all'Articolo 10, comma 3;
 - f) i) mancato pagamento da parte dell'Ente di un qualsiasi altro indebitamento di natura finanziaria (diverso da quello derivante dall'Atto Aggiuntivo) alla relativa scadenza, ovvero al termine del periodo di grazia ad esso applicabile, per un ammontare complessivo superiore ad euro cinque

milioni ovvero ii) obbligo per l'Ente, conseguente ad inadempimento, di far fronte anticipatamente ad uno o più altri impegni finanziari che, complessivamente considerati, abbiano un importo superiore ad euro cinque milioni.

4. La risoluzione si verificherà nel momento in cui la CDP comunicherà all'Ente mediante telefax, posta elettronica certificata o lettera raccomandata a/r l'intenzione di avvalersi della risoluzione ai sensi del precedente comma 3. In ogni altro caso, si applicherà la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'Articolo 1453 del Codice Civile.
5. In conseguenza della risoluzione dell'Atto Aggiuntivo ai sensi del presente Articolo, l'Ente dovrà, entro 15 (quindici) giorni dalla relativa richiesta della CDP, rimborsare: i) il Debito Residuo Prestito Rimodulato, ii) gli interessi maturati fino alla data di risoluzione, iii) gli eventuali interessi di mora fino al giorno dell'effettivo pagamento e gli altri accessori, iv) l'indennizzo dovuto alla CDP in caso di rimborso anticipato, calcolato ai sensi dell'Articolo 8 dell'Atto Aggiuntivo e v) un importo pari allo 0,125% del Debito Residuo Prestito Rimodulato in essere al momento della risoluzione.
6. Qualora i) uno qualsiasi degli impegni assunti dall'Ente con riferimento al Codice Etico o al Modello D. Lgs. 231/01, ai sensi dell'Articolo 7, comma 7 non sia adempiuto ovvero ii) una delle dichiarazioni rilasciate dall'Ente ai sensi dell'Articolo 7, comma 6 si riveli falsa, incompleta, non corretta o non accurata con riferimento ai fatti ed alle circostanze esistenti alla data in cui tale dichiarazione è stata rinnovata, la CDP avrà la facoltà di dichiarare la risoluzione dell'Atto Aggiuntivo ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, ovvero di recedere dal medesimo, secondo le modalità e con le conseguenze di cui al presente Articolo.
7. L'Ente si impegna a risarcire, manlevare e tenere indenne la CDP rispetto ad ogni costo, spesa, perdita, passività, onere o pregiudizio, anche reputazionale, sostenuti o subiti che non si sarebbero verificati ove le dichiarazioni rilasciate dall'Ente contenute nell'Atto Aggiuntivo fossero state veritiere, complete, corrette ed accurate e gli impegni sopra descritti fossero stati puntualmente adempiuti.

Articolo 10 Pagamenti

1. Tutti i pagamenti in adempimento dell'obbligo di rimborso ai sensi dell'Atto Aggiuntivo, dovranno essere effettuati in euro, mediante addebito automatico effettuato dal Tesoriere nel conto corrente bancario intestato all'Ente precedentemente comunicato alla CDP. L'Ente si impegna a comunicare per iscritto alla CDP, senza indugio, e comunque almeno 20 (venti) giorni prima della Data di Pagamento Interessi Primo Semestre 2019, della Data di Pagamento Interessi Secondo Semestre 2019, della Data di Pagamento Interessi Primo Semestre 2020, della Data di Pagamento Interessi Secondo Semestre 2020 e di ciascuna Data di Pagamento, l'eventuale variazione del codice IBAN riferito al conto corrente.
2. A tal fine l'Ente ha impartito al Tesoriere apposita disposizione irrevocabile di addebito nel conto corrente di cui sopra, di tutti gli ordini di incasso elettronici inviati dalla CDP al Tesoriere e contrassegnati con le coordinate della CDP indicate nel Mandato di Addebito in Conto.
3. L'Ente, sino alla totale estinzione del Prestito Rimodulato, è tenuto a:
 - (i) mantenere acceso il conto corrente su cui è domiciliato l'addebito delle rate di rimborso del Prestito Rimodulato e l'accredito delle entrate proprie ovvero delle entrate di cui al comma 6 dell'articolo 62 del D. Lgs. n. 118/2011;

- (ii) non modificare alcuna delle suddette istruzioni, senza il previo consenso scritto della CDP.

- 4. Fermo restando quanto previsto dal Contratto di Rinegoziazione, in nessun caso possono essere effettuati pagamenti parziali. Resta ferma, in ogni caso, la possibilità per la CDP di richiedere il pagamento di quanto dovuto dall'Ente ai sensi dell'Atto Aggiuntivo nei modi che riterrà più opportuni.

Articolo 11

Comunicazioni

- 1. Qualsiasi comunicazione relativa al Prestito Rimodulato, dovrà essere inviata a mezzo telefax, posta elettronica certificata o lettera raccomandata a/r al recapito, al numero di fax ed all'indirizzo di posta elettronica certificata sotto indicati (salvo che una parte abbia comunicato per iscritto all'altra, con quindici giorni di preavviso, un diverso recapito, numero di fax e/o un diverso indirizzo di posta elettronica certificata) e si riterrà efficacemente e validamente eseguita al momento del ricevimento, se inviata tramite lettera raccomandata a/r, o al momento in cui verrà ottenuto il rapporto di trasmissione, se inviata via telefax o mediante posta elettronica certificata:

CDP:

Cassa depositi e prestiti società per azioni

Via Goito, 4

00185 Roma

Fax: 06/4221.4026

PEC: cdpspa@pec.cdp.it

Att.: Enti Pubblici – Rinegoziazione Regioni 2018

Ente:

Fax:

PEC:

Att.:

- 2. Gli indirizzi sopra menzionati costituiscono a tutti gli effetti il domicilio della CDP e dell'Ente in relazione al Prestito Rimodulato.

Articolo 12

Trattamento Fiscale

- 1. L'Atto Aggiuntivo è esente dall'imposta di registro e da ogni altro tributo o diritto ai sensi dell'Articolo 5, comma 24 del Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269.

[DATA]

[FIRMA E TIMBRO ENTE] [INDICAZIONE DEL NOME E DELLA QUALIFICA DEL FIRMATARIO]

[FIRMA E TIMBRO CDP] [INDICAZIONE DEL NOME E DELLA QUALIFICA DEL FIRMATARIO]

L'Ente dichiara di approvare specificamente, ai sensi dell'articolo 1341, secondo comma, del Codice Civile, le seguenti clausole:

- Articolo 5 (Rimborso del Prestito Rimodulato)
- Articolo 7 (Garanzie ed Impegni)
- Articolo 8 (Rimborso anticipato volontario del Prestito Rimodulato)
- Articolo 9 (Recesso e Risoluzione)
- Articolo 10 (Pagamenti)

[FIRMA E TIMBRO ENTE]

**MANDATO IRREVOCABILE/DELEGAZIONE DI PAGAMENTO
(RINEGOZIAZIONE)**

La regione _____ (l'Ente), rappresentata da _____, in
qualità di legale rappresentante in virtù di _____⁴

Premesso

- che in data l'Ente ha stipulato un contratto di prestito [a valere sul quale in data _____ è stata effettuata un'erogazione per l'importo di € _____, _____] contraddistinto/a dal numero di posizione: _____/_____, (il "**Prestito Originario**");

- che in data l'Ente ha stipulato con la CDP un contratto avente ad oggetto la rinegoziazione del Prestito Originario (il "**Contratto di Rinegoziazione**");

- che in data l'Ente ha stipulato con la CDP un atto aggiuntivo al Contratto di Rinegoziazione del Prestito Originario (l' "**Atto Aggiuntivo**"), in base al quale è stato previsto che l'Ente rimborsi a CDP il relativo debito residuo secondo il piano di ammortamento allegato all'Atto Aggiuntivo (il "**Piano di Ammortamento Prestito Rimodulato**");

- che l'Atto Aggiuntivo prevede, all'Articolo 7, che a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni ivi assunte l'Ente i) iscriva nei propri bilanci di previsione, per tutta la durata del Piano di Ammortamento Prestito Rimodulato, le somme delle quali è debitore ai sensi dell'Atto aggiuntivo, istituendo su tali somme vincolo speciale in favore della CDP e ii) conferisca al proprio tesoriere Mandato Irrevocabile ovvero Delegazione di Pagamento;

- che in data l'Ente ha trasmesso al Tesoriere copia dell'Atto aggiuntivo.

Tutto ciò premesso, l'Ente

CONFERISCE

a [DENOMINAZIONE ISTITUTO DI CREDITO TESORIERE] (il "**Tesoriere**"), che accetta, Mandato Irrevocabile [ovvero Delegazione di Pagamento, ai sensi della normativa regionale applicabile], anche nell'interesse della CDP ai sensi e per gli effetti dell'art. 1723, secondo comma Codice Civile, affinché il Tesoriere:

secondo il modello disciplinato dalla L.R. _____⁵ corrisponda alla CDP, per tutta la durata del Piano di Ammortamento Prestito Rimodulato, in relazione al Primo, al Secondo, al Terzo e al Quarto Periodo di Interessi, un importo non inferiore, rispettivamente, alla Quota Interessi Primo Semestre 2019, alla Quota Interessi Secondo Semestre 2019, alla Quota Interessi Primo Semestre 2020 e alla Quota Interessi Secondo Semestre 2020, nonché , a partire dal 1° gennaio 2021, all'importo della rata semestrale costituita dalla Quota Capitale e dalla Quota Interessi, secondo

⁴ _____
del presente mandato

Estremi dell'atto che ha conferito i poteri di rappresentanza e sottoscrizione

⁵ _____
garanzie per il rimborso di mutui e prestiti contratti dall'Ente.

Inserire gli estremi della vigente normativa regionale avente ad oggetto il rilascio di

quanto risultante dal Piano di Ammortamento Prestito Rimodulato, essendo, a tal fine, sin d'ora, autorizzato dall'Ente medesimo a

⁶
.....
xxx corrisponda alla CDP, per tutta la durata del Piano di Ammortamento Prestito Rimodulato, in relazione al Primo, al Secondo, al Terzo e al Quarto Periodo di Interessi, un importo non inferiore, rispettivamente, alla Quota Interessi Primo Semestre 2019, alla Quota Interessi Secondo Semestre 2019, alla Quota Interessi Primo Semestre 2020 e alla Quota Interessi Secondo Semestre 2020, nonché, a partire dal 1° gennaio 2021, all'importo della rata semestrale costituita dalla Quota Capitale e dalla Quota Interessi, secondo quanto risultante dal Piano di Ammortamento Prestito Rimodulato, essendo, a tal fine, sin d'ora, autorizzato dall'Ente ad accantonare, in ogni esercizio finanziario, le somme necessarie al suddetto adempimento, a valere sul totale delle entrate proprie ovvero delle entrate di cui al comma 6 dell'articolo 62 del D. Lgs. n. 118/2011 riscosse dall'Ente, ⁷con priorità rispetto alle altre spese di natura obbligatoria ovvero ad apporre specifici vincoli sull'anticipazione di tesoreria concessa e disponibile.

Delle somme pagate il Tesoriere viene scaricato mediante le ricevute dei versamenti che vi si riferiscono.

L'Ente ed il Tesoriere si impegnano a trasferire le disposizioni contenute nel presente Mandato Irrevocabile/Delegazione di Pagamento ad ogni successivo tesoriere pro-tempore, per tutta la durata del Piano di Ammortamento Prestito Rimodulato.

Il presente Mandato Irrevocabile/Delegazione di Pagamento è esente dall'imposta di registro e da ogni altro tributo o diritto ai sensi dell'Articolo 5, comma 24, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269.

..... li

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

.....

PER ACCETTAZIONE

L'Istituto di credito incaricato del servizio di Tesoreria della Regione

.....⁸

(Funzionario incaricato, formalmente munito dei poteri di firma e di rappresentanza⁹)

Si allega copia del documento di identità del funzionario incaricato.

⁶ Inserire la sintesi degli obblighi del Tesoriere come prevista alla vigente normativa regionale avente ad oggetto il rilascio di garanzie per il rimborso di mutui e prestiti contratti dall'Ente.

⁷ La clausola sarà adattata in relazione alla normativa che regola il bilancio della Regione interessata.

⁸ Timbro del Tesoriere e generalità del funzionario incaricato.

⁹ Indicare gli estremi dell'atto di conferimento dei poteri di firma e di rappresentanza.

ALLEGATO B

Identificativo Prestito	Importo nozionale contratto derivato	Controparte del contratto	Data stipulazione	Data di scadenza	Importo debito residuo al 01.01.2019	Mark-to-Market alla data del 27/11/2018	Data presunta di estinzione
XS0276060083	600.000.000,00	Merrill Lynch	27/11/2006	21/11/2036	539.053.083,33	-134.645.282,34	31/12/2022
XS0276060083	600.000.000,00	Intesa Sanpaolo	27/11/2006	21/11/2036	539.053.083,33	-134.645.282,34	31/12/2022
XS0276060083	600.000.000,00	Dexia Crediop	27/11/2006	21/11/2036	539.053.083,33	-134.645.282,34	31/12/2022

ALLEGATO C)

SECONDO ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO DI RINEGOZIAZIONE DI FINANZIAMENTO DESTINATO ALLE REGIONI

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, in _____, dinanzi a me dottor _____, Notaio/Ufficiale Rogante della Regione _____, autorizzato a norma di legge a ricevere gli atti in forma pubblica¹, sono presenti:

_____ (l'“Ente”) rappresentato da _____ in qualità di _____
_____ in base ai poteri attribuiti da _____
_____;

E

Cassa depositi e prestiti società per azioni, con sede in Roma, Via Goito, n. 4, capitale sociale € 4.051.143.264 (euro quattromiliardicinquantunomilionicentoquarantatremiladuecentosessantaquattro/00), interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al REA 1053767 – C.F. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, partita IVA n. 07756511007, rappresentata come specificato in calce al Contratto (“**CDP**”).

L'Ente e la CDP congiuntamente di seguito denominati le “**Parti**”.

PREMESSO CHE

- a) la CDP e l'Ente hanno stipulato in data 27 ottobre 2005, un contratto di prestito, contraddistinto dal numero di posizione: 4482013/00 (il “**Prestito Originario**”, che si allega al presente atto sotto la lettera E);
- b) con contratto stipulato in data 2 dicembre 2014, la CDP e l'Ente hanno rinegoziato, senza alcun effetto novativo, il Prestito Originario, prevedendo, tra l'altro, la modifica della scadenza al 31 dicembre 2035 (il “**Contratto di Rinegoiazione**”, che si allega al presente atto sotto la lettera D);
- c) con atto stipulato in data 4 giugno 2015, la CDP e l'Ente hanno rimodulato, senza alcun effetto novativo, il Prestito Rinegoziato (l'“**Atto Aggiuntivo**”, che si allega al presente atto sotto la lettera C);
- d) con Legge Regionale n. 4 del 5 aprile 2018 pubblicata nel B.U. dell'Ente (n. 4° del 06.04.2018 – suppl. al n.14) è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018-2020
- e) con Legge Regionale n. 4 del 5 aprile 2018 pubblicata nel B.U. dell'Ente (n. 4° del 06.04.2018 – suppl. al n.14), modificata dalla Legge Regionale n. 20 del 17 dicembre 2018, pubblicata nel B.U.

¹ Secondo Atto Aggiuntivo mediante atto pubblico.

Formulazione da inserire in caso di stipula del

dell'Ente (n. 4° del 18.12.2018 suppl. al n. 50) la Giunta Regionale è stata autorizzata a rinegoziare i mutui già contratti, a definire con propria deliberazione le posizioni dei prestiti originari suscettibili di rinegoziazione e la nuova durata dei prestiti rinegoziabili ;

- f) in esecuzione delle sopra citate leggi regionali, l'Ente ha approvato la D.G.R. n. 1-8039 del 10.12.2018, integrata con D.G.R. n. 64-8216 del 20.12.2018, con cui ha autorizzato , previa valutazione della equivalenza finanziaria e della valutazione economico finanziaria la Ridefinizione del contratto di Prestito Originario, del Contratto di Rinegoziazione e dell'Atto Aggiuntivo di cui ai precedenti punti;
- g) con provvedimento n..... , assunto in data 27.12.2018 dal Dirigente del Settore Acquisizione e Controllo delle Risorse Finanziarie , esecutivo a tutti gli effetti di legge, valutata la convenienza economico-finanziaria della Ridefinizione, come di seguito definita, ha determinato di procedere alla stipula del presente atto (il "**Secondo Atto Aggiuntivo**") prendendo atto di quanto previsto dall'articolo 26 comma 3 bis della L.R. 4/2018 modificata dalla L.R. 20/2018 e della volontà espressa con le richiamate Deliberazioni della Giunta Regionale in merito alla destinazione delle economie derivanti dalla Ridefinizione all'estinzione dei derivati in essere ovvero, in via residuale o in assenza di esposizione in derivati, alla realizzazione di investimenti;
- h) in forza della sopracitata legge regionale, l'Ente iscrive nel proprio bilancio di previsione finanziario, per tutta la durata del Prestito Ridefinito, come di seguito definito, le somme occorrenti per il pagamento delle somme di cui è debitore, a titolo di capitale ed interessi, per il rimborso del medesimo;
- i) l'Ente dichiara che la contrazione del Prestito Ridefinito avviene nel rispetto della normativa statale e regionale applicabile, ivi compresa quella relativa al limite di indebitamento, e di aver adempiuto ad ogni formalità prevista dalla normativa statale e regionale ai fini della contrazione del Prestito Ridefinito;
- j) l'Ente dichiara di conoscere, accettare ed approvare integralmente le condizioni della rinegoziazione dei prestiti alle regioni rese note dalla CDP con la Lettera - Circolare, come di seguito definita;
- k) l'Ente dichiara di aver presentato, nel corso della fase istruttoria, i documenti indicati come necessari con la Lettera - Circolare, confermandone la validità e vigenza alla Data di Stipula, tra i quali un elenco di tutti i derivati in essere (l'**"Elenco Derivati"**) che si allega al presente atto sotto la lettera B, con indicazione della data entro cui è prevista la relativa estinzione (la "**Data di Estinzione dei Derivati**");
- l) l'Ente ha fornito alla CDP il Mandato di Addebito in Conto, come di seguito definito.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Si conviene e si stipula quanto segue.

Articolo 1

Premesse, Allegati e Definizioni

1. Qualsiasi riferimento ad un "Articolo", una "Premessa" e un "Allegato" si intende riferito ad un articolo, una premessa e un allegato del Secondo Atto Aggiuntivo.
2. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del Secondo Atto Aggiuntivo.
3. Nel Secondo Atto Aggiuntivo, i termini in lettera maiuscola di seguito elencati hanno il seguente significato:

“**Atto Aggiuntivo**” indica l’atto aggiuntivo al Contratto di Rinegoziazione stipulato in data 4 giugno 2015;

“**Codice Etico**” indica il codice etico adottato dalla CDP e reso da questa disponibile nel Sito Internet www.cdp.it;

“**Comunicazione di Estinzione dei Derivati**”, ha il significato di cui all’Articolo 7, comma 5 del Secondo Atto Aggiuntivo;

“**Contratto di Rinegoziazione**” indica il contratto stipulato in data 2 dicembre 2014, repertorio n. 39.697, tra la CDP e l’Ente;

“**Data di Estinzione dei Derivati**” ha il significato di cui alla premessa i) al Secondo Atto Aggiuntivo;

“**Data di Pagamento**” indica, a decorrere dal 30 giugno 2021 e fino alla Data di Scadenza inclusi, il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno di ammortamento del Prestito Ridefinito;

“**Data di Pagamento Interessi Primo Semestre 2019**” indica, a decorrere dal 30 giugno 2020 e fino al 31 dicembre 2023 inclusi, il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno solare;

“**Data di Pagamento Interessi Primo Semestre 2020**” indica il 30 giugno 2020;

“**Data di Pagamento Interessi Secondo Semestre 2019**” indica il 31 dicembre 2019;

“**Data di Pagamento Interessi Secondo Semestre 2020**” indica il 31 dicembre 2020;

“**Data di Scadenza**” ha il significato di cui all’Articolo 3, comma 1 del Secondo Atto Aggiuntivo;

“**Data di Stipula**” indica la data di sottoscrizione del Secondo Atto Aggiuntivo;

“**Debito Residuo Prestito Ridefinito**” indica, ad ogni data, a decorrere dal 1° gennaio 2019, un importo pari alla differenza tra il Debito Residuo Prestito Rimodulato e la somma delle quote capitale rimborsate ai sensi del Secondo Atto Aggiuntivo;

“**Debito Residuo Prestito Rimodulato**” indica la differenza tra l’importo nominale del Prestito Rimodulato e la somma delle quote capitale rimborsate in base al relativo piano di ammortamento entro il 31 dicembre 2018 (incluso);

“**Derivati**” indica i contratti derivati inclusi nell’Elenco Derivati;

“**Elenco Derivati**” ha il significato di cui alla premessa i) al Secondo Atto Aggiuntivo;

“**Ente**” ha il significato di cui all’epigrafe del Secondo Atto Aggiuntivo;

“**Giorno Target**” indica un giorno in cui sia funzionante il sistema TARGET (*Trans- European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfert System*);

“**Interessi 2019**” indica l’importo degli interessi maturati nell’anno 2019 sul Debito Residuo Prestito Rimodulato, corrispondente alla somma delle Quote Interessi Primo e Secondo Semestre 2019.

“**Interessi di Mora**” ha il significato di cui all’Articolo 6 del Secondo Atto Aggiuntivo;

“**Lettera - Circolare**” indica la Lettera Circolare CDP prot. n. 2122318 del 16 novembre 2018 avente ad oggetto la “Rinegoziazione Prestiti Regioni 2018”;

“**Mandato Irrevocabile**” ha il significato attribuito all’Articolo 7 del Secondo Atto Aggiuntivo;

“**Mandato di Addebito in Conto**” indica il mandato per addebito diretto redatto secondo il modello definito dalla CDP e reso disponibile nell’area riservata Enti Locali e P.A. del sito Internet della CDP;

“**Modello D. Lgs. 231/01**” indica il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, adottato dalla CDP ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i., i cui principi sono resi disponibili dalla CDP nel Sito Internet;

“**Parametro Euribor**” indica la media aritmetica, arrotondata alla terza cifra decimale, dei valori del tasso EURIBOR a sei mesi rilevato, secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360 e riportato alla pagina EURIBOR01 del circuito Reuters, nei cinque Giorni TARGET che decorrono dal terzo lunedì (incluso) del mese immediatamente precedente l'inizio del semestre di riferimento;

“**Parti**” indica, congiuntamente, la CDP e l’Ente;

“**Periodo di Interessi**” indica, a decorrere dal 1° gennaio 2021 (incluso), con riferimento al calcolo degli interessi, ciascun periodo di sei mesi coincidente con il primo o il secondo semestre di ogni anno solare;

“**Piano di Ammortamento Prestito Ridefinito**” indica, con riferimento al Prestito Ridefinito, il piano di ammortamento predisposto dalla CDP e consegnato all’Ente come Allegato A al Secondo Atto Aggiuntivo;

“**Prestito Originario**” ha il significato di cui alla premessa a);

“**Prestito Ridefinito**” indica il Prestito Rimodulato, come ridefinito ai sensi del Secondo Atto Aggiuntivo;

“**Prestito Rimodulato**” indica il prestito oggetto dell’Atto Aggiuntivo;

“**Prestito Rinegoziato**” indica il prestito oggetto del Contratto di Rinegoziazione;

“**Primo Periodo di Interessi**” indica, con riferimento al calcolo degli interessi, il periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 giugno 2019, inclusi;

“**Quarto Periodo di Interessi**” indica, con riferimento al calcolo degli interessi, il periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2020, inclusi;

“**Quota Capitale**” ha il significato attribuito all’Articolo 5, comma 2 del Secondo Atto Aggiuntivo;

“**Quota Interessi**” ha il significato di cui all’Articolo 4, comma 2 del Secondo Atto Aggiuntivo;

“**Quota Interessi Primo Semestre 2019**” ha il significato di cui all’Articolo 4, comma 2 del Secondo Atto Aggiuntivo;

“**Quota Interessi Primo Semestre 2020**” ha il significato di cui all’Articolo 4, comma 2 del Secondo Atto Aggiuntivo;

“**Quota Interessi Secondo Semestre 2019**” ha il significato di cui all’Articolo 4, comma 2 del Secondo Atto Aggiuntivo;

“**Quota Interessi Secondo Semestre 2020**” ha il significato di cui all’Articolo 4, comma 2 del Secondo Atto Aggiuntivo;

“**Ridefinizione**” indica l’operazione oggetto del Secondo Atto Aggiuntivo;

“**Secondo Atto Aggiuntivo**” indica il presente atto stipulato tra CDP e l’Ente;

“**Secondo Periodo di Interessi**” indica, con riferimento al calcolo degli interessi, il periodo compreso tra il 1° luglio 2019 e il 31 dicembre 2019, inclusi;

“**Sito Internet**” indica il sito internet della CDP, www.cdp.it;

“**Somma da Rimborsare**” indica la quota del Debito Residuo Prestito Ridefinito, fino a concorrenza del medesimo, del quale l’Ente richiede il rimborso anticipato volontario ai sensi dell’Articolo 8;

“**Tasso di Interesse del Prestito Ridefinito**” ha il significato di cui all’Articolo 4, comma 1;

“**Tasso di Interesse del Prestito Rimodulato**” indica il tasso di interesse applicato al Prestito Rimodulato sino al 31 dicembre 2018 (incluso);

“**Terzo Periodo di Interessi**” indica, con riferimento al calcolo degli interessi, il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2020, inclusi;

“**Tesoriere**” indica il soggetto che svolge, pro-tempore, il servizio di tesoreria dell’Ente.

4. A meno che il contesto richieda altrimenti, le definizioni comprendenti numeri singolari includono il plurale, e viceversa, e le definizioni di qualsiasi genere includono tutti i generi.
5. Resta inteso che nel Secondo Atto Aggiuntivo, i termini in lettera maiuscola, se non diversamente stabilito, hanno il significato loro attribuito nell’Atto Aggiuntivo e/o nel Contratto di Rinegoziazione.
6. Le Parti prendono atto e riconoscono che, per quanto non diversamente stabilito con il Secondo Atto Aggiuntivo in relazione al Prestito Ridefinito, trovano applicazione le previsioni del Contratto di Rinegoziazione e/o dell’Atto Aggiuntivo, in quanto compatibili.

Articolo 2

Condizione sospensiva e risolutiva

1. Le Parti concordano che l’efficacia dell’Atto Aggiuntivo è subordinata alla ricezione da parte della CDP del Mandato Irrevocabile, conferito al Tesoriere e da quest’ultimo accettato, in originale, completo in ogni sua parte, secondo quanto specificato all’Articolo 7.1.ii.
2. Qualora la CDP non riceva il Mandato Irrevocabile entro il 10 gennaio 2019, l’Atto Aggiuntivo si intenderà risolto con efficacia ex tunc ed i rapporti tra le Parti continueranno ad essere regolati secondo i patti ed alle condizioni di cui al Contratto di Rinegoziazione.

Articolo 3

Scadenza del Prestito Ridefinito

1. La scadenza del prestito, come ridefinito ai sensi del Secondo Atto Aggiuntivo, viene rideterminata al 31 dicembre 2048 (la “**Data di Scadenza**”).

Articolo 4

Interessi

1. A decorrere dal 1° gennaio 2019 (incluso), sul Debito Residuo Prestito Ridefinito maturano interessi calcolati in misura del _____% nominale annuo (il “**Tasso di Interesse del Prestito Ridefinito**”).
2. Il Tasso di Interesse del Prestito Ridefinito sarà applicato secondo il criterio di calcolo giorni 30/360 e l’importo degli interessi, determinato sulla base degli interessi maturati al Tasso di Interesse del Prestito Ridefinito sul Debito Residuo Prestito Ridefinito, rispettivamente nel Primo, nel Secondo, nel Terzo e nel Quarto Periodo di Interessi, nonché in ciascun Periodo di Interessi, sarà corrisposto con le modalità di seguito indicate:

a) l’importo degli interessi maturati nel Primo Periodo di Interessi (la “**Quota Interessi Primo Semestre 2019**”) sarà corrisposto in otto quote semestrali, di pari importo, a ciascuna Data di Pagamento Interessi Primo Semestre 2019, come indicato nel Piano di Ammortamento Prestito Ridefinito;

- b) l'importo degli interessi maturati nel Secondo Periodo di Interessi (la "**Quota Interessi Secondo Semestre 2019**") sarà corrisposto in unica soluzione, alla Data di Pagamento Interessi Secondo Semestre 2019, come indicato nel Piano di Ammortamento Prestito Ridefinito;
- c) l'importo degli interessi maturati nel Terzo Periodo di Interessi (la "**Quota Interessi Primo Semestre 2020**") sarà corrisposto alla Data di Pagamento Interessi Primo Semestre 2020, come indicato nel Piano di Ammortamento Prestito Ridefinito;
- d) l'importo degli interessi maturati nel Quarto Periodo di Interessi (la "**Quota Interessi Secondo Semestre 2020**") sarà corrisposto alla Data di Pagamento Interessi Secondo Semestre 2020, come indicato nel Piano di Ammortamento Prestito Ridefinito;
- e) l'importo degli interessi maturati in ciascun Periodo di Interessi (la "**Quota Interessi**"), sarà corrisposto dall'Ente, a decorrere dal 1° gennaio 2021 (incluso), in corrispondenza di ciascuna Data di Pagamento, unitamente alla Quota Capitale, come indicato nel Piano di Ammortamento Prestito Ridefinito.
3. Le Parti si danno inoltre reciprocamente atto che gli interessi maturati sul Prestito Rimodulato dal 1° luglio 2018 (incluso) al 31 dicembre 2018 (incluso) saranno calcolati sulla base del Tasso di Interesse del Prestito Rimodulato e verranno corrisposti, unitamente alla relativa quota capitale, al 31 dicembre 2018, per un importo complessivamente pari ad € _____.
4. Qualora il Tasso di Interesse del Prestito Ridefinito, come determinato ai sensi del presente Articolo, configuri una violazione di quanto disposto dalla legge 7 marzo 1996, n. 108 e successive modifiche e della relativa normativa di attuazione, il Tasso di Interesse del Prestito Ridefinito applicabile sarà pari al tasso di volta in volta corrispondente al limite massimo consentito dalla legge. Sugli interessi pattuiti contrattualmente (inclusi quelli di mora) non è consentita la capitalizzazione.
5. Le Parti si danno reciprocamente atto che, poiché la stipula del Secondo Atto Aggiuntivo non comporta alcuna novazione del rapporto di finanziamento, non trova applicazione la disciplina relativa ai tassi di interesse massimi per i prestiti di scopo della Cassa depositi e prestiti società per azioni di cui all'Articolo 12, comma 2, del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004.

Articolo 5

Rimborso del Prestito Ridefinito

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, l'Ente si obbliga a rimborsare il Debito Residuo Prestito Rimodulato mediante la corresponsione, a ciascuna Data di Pagamento fino alla Data di Scadenza, come indicato nel Piano di Ammortamento Prestito Ridefinito, di 56 rate costanti di importo arrotondato al centesimo di euro, comprensive di Quota Capitale (come di seguito definita) e Quota Interessi (piano di ammortamento francese).
2. La quota in linea capitale relativa a ciascuna rata (la "**Quota Capitale**") è indicata nel Piano di Ammortamento Prestito Ridefinito in corrispondenza della relativa Data di Pagamento. La Quota Capitale relativa all'ultima rata del Prestito Ridefinito sarà in ogni caso pari all'importo risultante dalla differenza tra il Debito Residuo Prestito Rimodulato e la somma di tutte le Quote Capitale rimborsate alle precedenti Date di Pagamento.
3. La CDP, in relazione alla Data di Pagamento Interessi Primo Semestre 2019, alla Data di Pagamento Interessi Secondo Semestre 2019, alla Data di Pagamento Interessi Primo Semestre 2020, alla Data di Pagamento Interessi Secondo Semestre 2020 e per ogni Data di Pagamento, previa comunicazione

da inviarsi almeno trenta giorni prima, comunica l'esatto importo della somma da pagare. Qualora una delle suddette date non fosse un Giorno TARGET, il rimborso sarà posticipato al Giorno TARGET immediatamente successivo. La mancata comunicazione dell'esatto importo della somma da pagare, non esime l'Ente dall'obbligo di pagamento alla scadenza prevista dal Secondo Atto Aggiuntivo.

Articolo 6 **Interessi di mora**

1. Nel caso di ritardo da parte dell'Ente nell'effettuare qualsivoglia pagamento dovuto in base al Prestito Ridefinito per capitale od interessi o ad altro titolo, a qualsiasi causa attribuibile, saranno dovuti, sull'importo non pagato, gli interessi di mora, calcolati ad un tasso pari al Parametro Euribor, in vigore nel periodo in cui maturano gli interessi di mora medesimi, maggiorato di tre punti percentuali (gli "**Interessi di Mora**").
2. Gli Interessi di Mora saranno calcolati sull'importo non pagato secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360.
3. Gli Interessi di Mora decorreranno di pieno diritto fino alla data di effettivo pagamento, senza bisogno di alcuna intimazione né messa in mora, ma soltanto per l'avvenuta scadenza del termine e senza pregiudizio della facoltà di considerare risolto il Secondo Atto Aggiuntivo per inadempimento dell'Ente, come previsto dall'Articolo 9, e di ottenere il rimborso totale delle residue somme dovute per capitale, interessi ed eventuali accessori.
4. Qualora il tasso di interesse, come determinato ai sensi del presente Articolo, configuri una violazione di quanto disposto dalla legge 7 marzo 1996, n. 108 e successive modifiche e della relativa normativa di attuazione, il tasso di interesse applicabile sarà pari al tasso di volta in volta corrispondente al limite massimo consentito dalla legge.

Articolo 7 **Garanzie ed Impegni**

1. A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il Secondo Atto Aggiuntivo, l'Ente:
 - i. iscrive nei propri bilanci di previsione, per tutta la durata del Piano di Ammortamento Prestito Ridefinito, le somme delle quali è debitore ai sensi del Secondo Atto Aggiuntivo, istituendo su tali somme vincolo speciale in favore della CDP;
 - ii. conferisce al Tesoriere mandato irrevocabile (il "**Mandato Irrevocabile**") anche nell'interesse della CDP ai sensi e per gli effetti dell'art. 1723, secondo comma Codice Civile, affinché il Tesoriere corrisponda alla CDP, per tutta la durata del Piano di Ammortamento Prestito Ridefinito, in relazione al Primo, al Secondo, al Terzo e al Quarto Periodo di Interessi, un importo non inferiore, rispettivamente, alla Quota Interessi Primo Semestre 2019, alla Quota Interessi Secondo Semestre 2019, alla Quota Interessi Primo Semestre 2020 e alla Quota Interessi Secondo Semestre 2020, nonché, a partire dal 1° gennaio 2021, all'importo della rata semestrale costituita dalla Quota Capitale e dalla Quota Interessi, secondo quanto risultante dal Piano di Ammortamento Prestito Ridefinito, essendo, a tal fine, sin d'ora, autorizzato dall'Ente ad accantonare, in ogni esercizio finanziario, le

somme necessarie al suddetto adempimento, a valere sul totale delle entrate proprie ovvero delle entrate di cui al comma 6 dell'articolo 62 del D. Lgs. n. 118/2011 riscosse dall'Ente, con priorità rispetto alle altre spese di natura obbligatoria ovvero ad apporre specifici vincoli sull'anticipazione di tesoreria concessa e disponibile.

2. Alla scadenza del vigente contratto di tesoreria, l'Ente si impegna a comunicare alla CDP, a mezzo telefax o posta elettronica certificata, ai sensi del successivo Articolo 11, senza indugio, l'identità del nuovo Tesoriere. L'Ente si obbliga altresì ad inserire nei contratti di tesoreria che saranno stipulati per tutta la durata del Prestito Ridefinito clausole che impongano ai futuri Tesorieri le obbligazioni di cui al presente Articolo.
2. L'Ente dichiara che le obbligazioni di pagamento derivanti dal Secondo Atto Aggiuntivo sono collocate almeno nello stesso grado in cui sono collocate le obbligazioni nei confronti di tutti gli altri creditori dell'Ente non muniti di prelazione. Per tutta la durata del Prestito Ridefinito, l'Ente farà sì che le obbligazioni di pagamento da esso assunte ai sensi del Secondo Atto Aggiuntivo si collochino e continuino a collocarsi almeno nello stesso grado rispetto a tutte le altre obbligazioni presenti e future, salvo per quelle obbligazioni che sono per legge sovraordinate ai sensi della normativa applicabile all'Ente.
3. L'Ente si impegna a non creare ed a fare in modo che non si crei alcun diritto di garanzia, vincolo, privilegio, gravame od altro diritto a favore di terzi sui propri beni, o parte di essi, né su alcun altro bene o diritto dell'Ente, salvo che analogo diritto di garanzia, vincolo, privilegio, gravame od altro diritto venga prestato dall'Ente a favore della CDP.
4. L'Ente si impegna a destinare i risparmi derivanti dalla Ridefinizione all'estinzione dei Derivati, ovvero, in via residuale o in assenza di esposizione in derivati, alla realizzazione di investimenti. A tal fine l'Ente trasmette alla CDP, entro il decimo giorno successivo a ciascuna Data di Estinzione dei Derivati, una comunicazione nella quale l'Ente: (i) attesti l'effettiva estinzione dei Derivati entro la relativa Data di Estinzione dei Derivati; e (ii) indichi l'importo dei risparmi derivanti dalla Ridefinizione destinato a tale finalità (“**Comunicazione di Estinzione dei Derivati**”).
5. L'Ente dichiara di aver preso visione e di conoscere integralmente i principi del Codice Etico e del Modello D. Lgs. 231/01 della CDP, resi disponibili sul Sito Internet.
6. L'Ente si impegna a non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre e/o obbligare a violare i principi specificati nel Codice Etico e nel Modello D. Lgs. 231/01:
 - a) le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione e o direzione della CDP o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
 - b) le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti cui alla lettera a), e
 - c) i collaboratori esterni della CDP.
7. Le Parti convengono espressamente che tutti gli impegni assunti dall'Ente in relazione al Prestito Originario, al Prestito Rinegoziato ed al Prestito Rimodulato in quanto compatibili con il Secondo Atto Aggiuntivo, rimangono fermi e vincolanti.

Articolo 8

Rimborso anticipato volontario del Prestito Ridefinito

1. La CDP e l'Ente convengono espressamente che il rimborso anticipato volontario del Prestito Ridefinito sia consentito a partire dal 31 dicembre 2019 e che venga disciplinato nei termini ed alle condizioni previste nell'Atto Aggiuntivo, fermo restando che qualora il rimborso anticipato volontario venga effettuato entro il 31 dicembre 2023 incluso, l'Ente dovrà rimborsare integralmente alla CDP anche gli Interessi 2019, nonché, ove il rimborso anticipato volontario intervenga nell'anno 2020, la Quota Interessi Primo Semestre 2020 ovvero la Quota Interessi Secondo Semestre 2020 in scadenza alla data prescelta per il rimborso.

Articolo 9

Recesso e Risoluzione

1. Si conviene espressamente che la CDP, entro il 30 giugno 2019 o entro qualsiasi altra Data di Pagamento prevista dal Secondo Atto Aggiuntivo, possa recedere dal medesimo al verificarsi delle seguenti circostanze:
 - a) mancato pagamento da parte dell'Ente di qualsiasi debito di natura finanziaria nei confronti della CDP al 31 dicembre 2018;
 - b) una delle dichiarazioni e/o garanzie rilasciate dall'Ente ai sensi del Secondo Atto Aggiuntivo si riveli falsa, incompleta, non corretta o non accurata.
2. Il recesso si verificherà nel momento in cui la CDP darà comunicazione con telefax, posta elettronica certificata o lettera raccomandata a/r all'Ente dell'intenzione di avvalersi della facoltà di recedere e, di conseguenza, torneranno ad applicarsi, senza soluzione di continuità, l'Atto Aggiuntivo, nonché il Mandato Irrevocabile rilasciato a garanzia del Prestito Rimodulato. Ove legittimamente esercitato, il recesso non potrà comportare alcuna richiesta di corrispettivo a qualsiasi titolo, ivi compreso il risarcimento dei danni, da parte dell'Ente.
3. Si conviene espressamente che abbia luogo la risoluzione del Secondo Atto Aggiuntivo a norma dell'Articolo 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:
 - a) mancato o ritardato pagamento di qualsivoglia importo dovuto ai sensi del Secondo Atto Aggiuntivo, senza che vi sia posto rimedio entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui l'inadempimento si è verificato;
 - b) falsità, incompletezza, non correttezza o non accuratezza di qualsiasi dichiarazione rilasciata dall'Ente ai sensi del Secondo Atto Aggiuntivo;
 - c) inadempimento da parte dell'Ente di uno degli impegni di cui all'Articolo 7 del Secondo Atto Aggiuntivo;
 - d) inadempimento dell'obbligo di invio della Comunicazione di Estinzione dei Derivati entro il termine indicato all'Articolo 7, comma 5 ovvero ricezione da parte della CDP di una Comunicazione di Estinzione dei Derivati non conforme a quanto indicato nel richiamato Articolo 6, comma 5, senza che vi sia posto rimedio entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui l'inadempimento si è verificato;
 - e) inadempimento da parte dell'Ente dell'obbligazione di cui all'Articolo 10, comma 3;
 - f) i) mancato pagamento da parte dell'Ente di un qualsiasi altro indebitamento di natura finanziaria (diverso da quello derivante dal Secondo Atto Aggiuntivo) alla relativa scadenza, ovvero al termine del periodo di grazia ad esso applicabile, per un ammontare complessivo superiore ad

euro cinque milioni ovvero ii) obbligo per l'Ente, conseguente ad inadempimento, di far fronte anticipatamente ad uno o più altri impegni finanziari che, complessivamente considerati, abbiano un importo superiore ad euro cinque milioni.

4. La risoluzione si verificherà nel momento in cui la CDP comunicherà all'Ente mediante telefax, posta elettronica certificata o lettera raccomandata a/r l'intenzione di avvalersi della risoluzione ai sensi del precedente comma 3. In ogni altro caso, si applicherà la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'Articolo 1453 del Codice Civile.
5. In conseguenza della risoluzione del Secondo Atto Aggiuntivo ai sensi del presente Articolo, l'Ente dovrà, entro 15 (quindici) giorni dalla relativa richiesta della CDP, rimborsare: i) il Debito Residuo Prestito Ridefinito, ii) gli interessi maturati fino alla data di risoluzione, iii) gli eventuali interessi di mora fino al giorno dell'effettivo pagamento e gli altri accessori, iv) l'indennizzo dovuto alla CDP in caso di rimborso anticipato, calcolato ai sensi dell'Articolo 8 del Secondo Atto Aggiuntivo e v) un importo pari allo 0,125% del Debito Residuo Prestito Ridefinito in essere al momento della risoluzione.
6. Qualora i) uno qualsiasi degli impegni assunti dall'Ente con riferimento al Codice Etico o al Modello D. Lgs. 231/01, ai sensi dell'Articolo 7, comma 7 non sia adempiuto ovvero ii) una delle dichiarazioni rilasciate dall'Ente ai sensi dell'Articolo 7, comma 6 si riveli falsa, incompleta, non corretta o non accurata con riferimento ai fatti ed alle circostanze esistenti alla data in cui tale dichiarazione è stata rinnovata, la CDP avrà la facoltà di dichiarare la risoluzione del Secondo Atto Aggiuntivo ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, ovvero di recedere dal medesimo, secondo le modalità e con le conseguenze di cui al presente Articolo.
7. L'Ente si impegna a risarcire, manlevare e tenere indenne la CDP rispetto ad ogni costo, spesa, perdita, passività, onere o pregiudizio, anche reputazionale, sostenuti o subiti che non si sarebbero verificati ove le dichiarazioni rilasciate dall'Ente contenute nel Secondo Atto Aggiuntivo fossero state veritiere, complete, corrette ed accurate e gli impegni sopra descritti fossero stati puntualmente adempiuti.

Articolo 10 **Pagamenti**

1. Tutti i pagamenti in adempimento dell'obbligo di rimborso ai sensi del Secondo Atto Aggiuntivo, dovranno essere effettuati in euro, mediante addebito automatico effettuato dal Tesoriere nel conto corrente bancario intestato all'Ente precedentemente comunicato alla CDP. L'Ente si impegna a comunicare per iscritto alla CDP, senza indugio, e comunque almeno 20 (venti) giorni prima della Data di Pagamento Interessi Primo Semestre 2019, della Data di Pagamento Interessi Secondo Semestre 2019, della Data di Pagamento Interessi Primo Semestre 2020, della Data di Pagamento Interessi Secondo Semestre 2020 e di ciascuna Data di Pagamento, l'eventuale variazione del codice IBAN riferito al conto corrente.
2. A tal fine l'Ente ha impartito al Tesoriere apposita disposizione irrevocabile di addebito nel conto corrente di cui sopra, di tutti gli ordini di incasso elettronici inviati dalla CDP al Tesoriere e contrassegnati con le coordinate della CDP indicate nel Mandato di Addebito in Conto.
3. L'Ente, sino alla totale estinzione del Prestito Ridefinito, è tenuto a:

- (i) mantenere acceso il conto corrente su cui è domiciliato l'addebito delle rate di rimborso del Prestito Ridefinito e l'accredito delle entrate proprie ovvero delle entrate di cui al comma 6 dell'articolo 62 del D. Lgs. n. 118/2011;
 - (ii) non modificare alcuna delle suddette istruzioni, senza il previo consenso scritto della CDP.
4. Fermo restando quanto previsto dall'Atto Aggiuntivo, in nessun caso possono essere effettuati pagamenti parziali. Resta ferma, in ogni caso, la possibilità per la CDP di richiedere il pagamento di quanto dovuto dall'Ente ai sensi del Secondo Atto Aggiuntivo nei modi che riterrà più opportuni.

Articolo 11 Comunicazioni

1. Qualsiasi comunicazione relativa al Prestito Ridefinito, dovrà essere inviata a mezzo telefax, posta elettronica certificata o lettera raccomandata a/r al recapito, al numero di fax ed all'indirizzo di posta elettronica certificata sotto indicati (salvo che una parte abbia comunicato per iscritto all'altra, con quindici giorni di preavviso, un diverso recapito, numero di fax e/o un diverso indirizzo di posta elettronica certificata) e si riterrà efficacemente e validamente eseguita al momento del ricevimento, se inviata tramite lettera raccomandata a/r, o al momento in cui verrà ottenuto il rapporto di trasmissione, se inviata via telefax o mediante posta elettronica certificata:

CDP:

Cassa depositi e prestiti società per azioni

Via Goito, 4

00185 Roma

Fax: 06/4221.4026

PEC: cdpspa@pec.cdp.it

Att.: Enti Pubblici – Rinegoziazione Regioni 2018

Ente:

Regione Piemonte

Piazza Castello, 165

10122 Torino

Fax: + 39 011 4323057

PEC: risorsefinanziarie-patrimonio@cert.regione.piemonte.it

Att.: Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio

2. Gli indirizzi sopra menzionati costituiscono a tutti gli effetti il domicilio della CDP e dell'Ente in relazione al Prestito Ridefinito.

Articolo 12 Trattamento Fiscale

1. Il Secondo Atto Aggiuntivo è esente dall'imposta di registro e da ogni altro tributo o diritto ai sensi dell'Articolo 5, comma 24 del Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269.

[DATA]

[FIRMA E TIMBRO ENTE] [INDICAZIONE DEL NOME E DELLA QUALIFICA DEL FIRMATARIO]

[FIRMA E TIMBRO CDP] [INDICAZIONE DEL NOME E DELLA QUALIFICA DEL FIRMATARIO]

L'Ente dichiara di approvare specificamente, ai sensi dell'articolo 1341, secondo comma, del Codice Civile, le seguenti clausole:

- Articolo 5 (Rimborso del Prestito Ridefinito)
- Articolo 7 (Garanzie ed Impegni)
- Articolo 8 (Rimborso anticipato volontario del Prestito Ridefinito)
- Articolo 9 (Recesso e Risoluzione)
- Articolo 10 (Pagamenti)

[FIRMA E TIMBRO ENTE]

MANDATO IRREVOCABILE
(RINEGOZIAZIONE)

La regione _____ (l'Ente), rappresentata da _____, in qualità di legale rappresentante in virtù di _____²

Premesso

- che in data l'Ente ha stipulato un contratto di prestito [a valere sul quale in data _____ è stata effettuata un'erogazione per l'importo di € _____, _____] contraddistinto/a dal numero di posizione: _____/_____, (il "**Prestito Originario**");

- che in data l'Ente ha stipulato con la CDP un contratto avente ad oggetto la rinegoziazione del Prestito Originario (il "**Contratto di Rinegoziazione**");

- che in data l'Ente ha stipulato con la CDP un atto aggiuntivo al Contratto di Rinegoziazione del Prestito Originario (il "**Atto Aggiuntivo**"),

- che in data l'Ente ha stipulato con la CDP un Secondo Atto Aggiuntivo al Contratto di Rinegoziazione del Prestito Originario (il "**Secondo Atto Aggiuntivo**"), in base al quale è stato previsto che l'Ente rimborsi a CDP il relativo debito residuo secondo il piano di ammortamento allegato al Secondo Atto Aggiuntivo (il "**Piano di Ammortamento Prestito Ridefinito**");

- che il Secondo Atto Aggiuntivo prevede, all'Articolo 7, che a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni ivi assunte l'Ente i) iscriva nei propri bilanci di previsione, per tutta la durata del Piano di Ammortamento, le somme delle quali è debitore ai sensi del Secondo Atto Aggiuntivo, istituendo su tali somme vincolo speciale in favore della CDP e ii) conferisca al proprio tesoriere Mandato Irrevocabile;

- che in data l'Ente ha trasmesso al Tesoriere copia del Secondo Atto Aggiuntivo.

Tutto ciò premesso, l'Ente

CONFERISCE

a [DENOMINAZIONE ISTITUTO DI CREDITO TESORIERE] (il "**Tesoriere**"), che accetta, Mandato Irrevocabile, anche nell'interesse della CDP ai sensi e per gli effetti dell'art. 1723, secondo comma Codice Civile, affinché il Tesoriere:

secondo il modello disciplinato dalla L.R. _____³ corrisponda alla CDP, per tutta la durata del Piano di Ammortamento Prestito Ridefinito, in relazione al Primo, al Secondo, al Terzo e al Quarto Periodo di Interessi, un importo non inferiore, rispettivamente, alla Quota Interessi Primo Semestre 2019, alla Quota Interessi Secondo Semestre 2019, alla Quota Interessi Primo Semestre 2020 e alla Quota Interessi Secondo Semestre 2020, nonché , a partire dal 1° gennaio 2021, all'importo della rata semestrale costituita dalla Quota Capitale e dalla Quota Interessi, secondo

² _____
rappresentanza e sottoscrizione del presente mandato

Estremi dell'atto che ha conferito i poteri di

³ _____
avente ad oggetto il rilascio di garanzie per il rimborso di mutui e prestiti contratti dall'Ente.

Inserire gli estremi della vigente normativa regionale

Si allega copia del documento di identità del funzionario incaricato.